



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i trasporti e il turismo

2013/0157(COD)

4.12.2013

EMENDAMENTI 300 - 542

Proposta di relazione
Knut Fleckenstein
(PE521.596v02-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti

Proposta di regolamento
(COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))

AM_Com_LegReport

Emendamento 300
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il fornitore di prestazioni portuali può perdere il diritto di prestare servizi portuari prima della scadenza del periodo per cui detiene l'autorizzazione, se l'ente autorizzato constata l'inadempimento dei requisiti minimi, degli obblighi contrattuali relativamente all'ente di gestione o in caso di default o fallimento.

Or. ro

Emendamento 301
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

soppresso

Limitazioni al numero di prestatori di servizi portuali

1. In deroga all'articolo 3, l'ente di gestione del porto può limitare il numero di prestatori di un servizio portuale in relazione a un dato servizio per una o più delle seguenti ragioni:

(a) la carenza o la destinazione ad altro scopo degli spazi, a condizione che l'ente di gestione possa dimostrare che lo spazio costituisce un impianto portuale essenziale e che tale limitazione è conforme al piano ufficiale di sviluppo del porto definito dall'ente di gestione del porto e, se del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica competente

conformemente alla legislazione nazionale;

(b) gli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 8, nella misura in cui l'assenza di limitazioni ostacoli l'esecuzione degli obblighi imposti ai prestatori di servizi portuali.

2. L'ente di gestione del porto pubblica eventuali proposte per l'applicazione del paragrafo 1 con almeno sei mesi di anticipo unitamente alle ragioni che la giustificano, dando a eventuali parti interessate l'opportunità di presentare osservazioni entro un lasso di tempo ragionevole.

3. L'ente di gestione del porto pubblica la decisione adottata.

4. Se un ente di gestione del porto fornisce servizi portuali in proprio o mediante un organismo da esso giuridicamente distinto e controllato direttamente o indirettamente, gli Stati membri possono affidare la decisione di limitare il numero di prestatori di servizi portuali a un'autorità indipendente dall'ente di gestione del porto. Se gli Stati membri non affidano la decisione di limitare il numero di prestatori di servizi portuali a una tale autorità, il numero di prestatori non può essere inferiore a due.

Or. nl

Emendamento 302
Karim Zéribi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) la carenza o la destinazione ad altro scopo degli spazi, a condizione che l'ente di gestione possa dimostrare che lo spazio

Emendamento

(a) la carenza o la destinazione ad altro scopo degli spazi, a condizione che l'ente di gestione possa dimostrare che lo spazio

costituisce un impianto portuale essenziale e che tale limitazione è conforme al piano **ufficiale** di sviluppo del porto definito dall'ente di gestione del porto e, se del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica competente conformemente alla legislazione nazionale;

costituisce un impianto portuale essenziale **per la prestazione dei servizi portuali** e che tale limitazione è, **laddove applicabile**, conforme al piano di sviluppo del porto definito dall'ente di gestione del porto e, se del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica competente conformemente alla legislazione nazionale **pertinente**;

Or. fr

Motivazione

Non tutti i porti dispongono di un piano di sviluppo e, nella maggior parte dei casi, tale piano non fa riferimento al numero dei prestatori di servizi per un dato spazio.

Emendamento 303

Sabine Wils

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) la carenza o la destinazione ad altro scopo degli spazi, a condizione che l'ente di gestione possa dimostrare che lo spazio costituisce un impianto **portuale** essenziale e che tale limitazione è conforme al piano ufficiale di sviluppo del porto definito dall'ente di gestione del porto e, se del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica competente conformemente alla legislazione nazionale;

Emendamento

(a) la carenza o la destinazione ad altro scopo degli spazi, a condizione che l'ente di gestione possa dimostrare che lo spazio costituisce un impianto essenziale **per la prestazione di servizi portuali più sicuri, ecocompatibili, sociali e sostenibili** e che tale limitazione è conforme al piano ufficiale di sviluppo del porto definito dall'ente di gestione del porto e, se del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica competente conformemente alla legislazione nazionale;

Or. de

Motivazione

Risulta assolutamente necessario fissare criteri relativi ai servizi portuali.

Emendamento 304
Dominique Vlasto

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) la carenza o la destinazione ad altro scopo degli spazi, a condizione che l'ente di gestione possa dimostrare che lo spazio costituisce un impianto portuale essenziale e che tale limitazione è conforme al piano **ufficiale** di sviluppo del porto definito dall'ente di gestione del porto e, se del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica competente conformemente alla legislazione nazionale;

Emendamento

(a) la carenza o la destinazione ad altro scopo degli spazi, a condizione che l'ente di gestione possa dimostrare che lo spazio costituisce un impianto portuale essenziale **per la prestazione dei servizi portuali** e che tale limitazione è, **laddove applicabile**, conforme al piano di sviluppo del porto definito dall'ente di gestione del porto e, se del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica competente conformemente alla legislazione nazionale;

Or. fr

Motivazione

A integrazione dell'emendamento del relatore, il riferimento a qualunque piano ufficiale di sviluppo è sproporzionato e non consente di tenere conto dei casi in cui il porto non dispone di tale piano. Inoltre i predetti piani, ufficiali o meno, non fanno necessariamente riferimento al numero massimo di prestatori di servizi.

Emendamento 305
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) la carenza di spazi litorali laddove ciò rappresenti un elemento essenziale della capacità di fornire il servizio portuale interessato in modo sicuro ed efficiente;

Or. en

Emendamento 306
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*(a ter) vincoli di mercato specifici dovuti
alla capacità economica del porto;*

Or. en

Emendamento 307
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*(a quater) la necessità di garantire la
conduzione di operazioni portuali sicure o
sostenibili sotto il profilo ambientale;*

Or. en

Emendamento 308
Karim Zéribi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*(b bis) le caratteristiche del traffico
portuale di un dato porto non consentono
a più prestatori di fornire servizi portuali
in condizioni soddisfacenti dal punto di
vista economico e/o di sicurezza e qualità
del servizio;*

Motivazione

Quest'emendamento si motiva da sé.

Emendamento 309

Carlo Fidanza

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) le caratteristiche del traffico di un dato porto non consentono a più di un certo numero di prestatori di servizi portuali di operare in modo remunerativo in tale porto riguardo a quel dato servizio portuale;

Or. en

Emendamento 310

Giommaria Uggias

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) la capacità del mercato insufficiente a garantire la presenza di più operatori;

Or. it

Emendamento 311
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) le limitazioni applicate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono proporzionate alle ragioni che le giustificano;

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo intende garantire che gli enti di gestione dei porti si avvalgano delle limitazioni indicate nel paragrafo in modo proporzionato.

Emendamento 312
Franco Frigo, David-Maria Sassoli

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) la sicurezza della navigazione negli ambiti portuali e la protezione dell'ambiente;

Or. it

Emendamento 313
Spyros Danellis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***(b bis) l'esigenza di garantire la
conduzione di operazioni portuali sicure,
conformemente alle migliori prassi
internazionali;***

Or. en

Motivazione

In servizi quali, ad esempio, il pilotaggio portuale, secondo la tradizione e le migliori prassi il numero di prestatori si limita a uno. Ciò non significa, tuttavia, che i singoli prestatori non debbano essere selezionati con una procedura aperta e trasparente, a norma dell'articolo 7.

Emendamento 314
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***(b bis) le caratteristiche del mercato
portuale di un dato porto, quando non
consentono a più prestatori di fornire
servizi portuali in condizioni che
garantiscono la sicurezza, la continuità e
la qualità del servizio;***

Or. fr

Emendamento 315
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7

soppresso

Procedura per limitare il numero di prestatori di servizi portuali

1. Eventuali limitazioni al numero di prestatori di un servizio portuale in conformità all'articolo 6 si basano su una procedura di selezione aperta a tutte le parti interessate, non discriminatoria e trasparente.

2. Se il valore stimato del servizio portuale è superiore alla soglia di cui al paragrafo 3, si applicano le norme relative alla procedura di aggiudicazione, le garanzie procedurali e la durata massima delle concessioni di cui alla direttiva/.... [concessione].

3. La soglia e il metodo per determinare il valore del servizio portuale avvengono sulla base delle pertinenti disposizioni applicabili della direttiva/.... [concessione].

4. Il prestatore o i prestatori selezionati e l'ente di gestione del porto stipulano un contratto di servizio portuale.

5. Ai fini del presente regolamento, una modifica sostanziale ai sensi della direttiva/.... [concessione] delle disposizioni di un contratto di servizio portuale in corso di validità è considerata un nuovo contratto di servizio portuale e richiede di applicare nuovamente la procedura di cui al paragrafo 2.

6. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 9.

7. Il presente regolamento lascia

impregiudicata la direttiva .../... [concessione]¹⁵, la direttiva .../... [utilità pubbliche]¹⁶ e la direttiva .../... [appalti pubblici]¹⁷.

¹⁵ *Proposta di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM 2011) 897 definitivo.*

¹⁶ *Proposta di direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (COM/2011/0895 definitivo).*

¹⁷ *Proposta di direttiva sugli appalti pubblici (COM/2011/0896 definitivo).*

Or. nl

Emendamento 316
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se il valore stimato del servizio portuale è superiore alla soglia di cui al paragrafo 3, si applicano le norme relative alla procedura di aggiudicazione, le garanzie procedurali e la durata massima delle concessioni di cui alla direttiva/... [concessione].

soppresso

Or. en

Emendamento 317
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se il valore stimato del servizio portuale è superiore alla soglia di cui al paragrafo 3, si applicano le norme relative alla procedura di aggiudicazione, le garanzie procedurali e la durata massima delle concessioni di cui alla direttiva/.... [concessione]. **soppresso**

Or. de

Motivazione

I presenti paragrafi dell'articolo 7 fanno riferimento alla direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. Su quest'ultima non è stata presa, tuttavia, una decisione definitiva e i dettagli del contenuto non sono noti: non si può stabilire, di conseguenza, alcun riferimento alla suddetta direttiva.

Emendamento 318
Ślawomir Nitras, Artur Zasada, Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se il valore stimato del servizio portuale è superiore alla soglia di cui al paragrafo 3, si applicano le norme relative alla procedura di aggiudicazione, le garanzie procedurali e la durata massima delle concessioni di cui alla direttiva/.... [concessione]. **soppresso**

Or. pl

Motivazione

Gli investimenti in ambito portuale richiedono capitali assai ingenti e il periodo di rimborso è molto lungo. Nel caso di una concessione, l'obbligo di limitare nel tempo l'accesso al sito in cui ha luogo l'attività economica condotta dal prestatore di servizi determina un calo del livello di sicurezza dell'investimento.

Emendamento 319
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se il valore stimato del servizio portuale è superiore alla soglia di cui al paragrafo 3, si applicano le norme relative alla procedura di aggiudicazione, le garanzie procedurali e la durata massima delle concessioni di cui alla direttiva/.... [concessione].

Emendamento

2. Il prestatore o i prestatori selezionati e l'ente di gestione del porto stipulano un contratto di servizio portuale.

Or. en

Motivazione

The obligation to apply the rules of the forthcoming Directive on the award of concessions for all selection procedures in case of limitation of service providers, regardless whether port service contracts are concessions in the meaning of the Directive, will result in additional and unnecessary administrative bureaucracy. The requirement that a selection procedure must be open to all interested parties, non-discriminatory and transparent should be a guarantee for an open market without imposing unnecessary burden on all actors. When contracts are effectively concessions (or public contracts), then relevant legislation on these instruments does apply.

Emendamento 320
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La soglia e il metodo per determinare il valore del servizio portuale avvengono sulla base delle pertinenti disposizioni applicabili della direttiva.../... [concessione]. **soppresso**

Or. en

Emendamento 321
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La soglia e il metodo per determinare il valore del servizio portuale avvengono sulla base delle pertinenti disposizioni applicabili della direttiva .../... [concessione]. [concessione]. **soppresso**

Or. de

Motivazione

I presenti paragrafi dell'articolo 7 fanno riferimento alla direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. Su quest'ultima non è stata presa, tuttavia, una decisione definitiva e i dettagli del contenuto non sono noti: non si può stabilire, di conseguenza, alcun riferimento alla suddetta direttiva.

Emendamento 322

Slawomir Nitras, Artur Zasada, Jaroslaw Leszek Walęsa

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La soglia e il metodo per determinare il valore del servizio portuale avvengono sulla base delle pertinenti disposizioni applicabili della direttiva .../... [concessione]. **soppresso**

Or. pl

Motivazione

Gli investimenti in ambito portuale richiedono capitali assai ingenti e il periodo di rimborso è molto lungo. Nel caso di una concessione, l'obbligo di limitare nel tempo l'accesso al sito in cui ha luogo l'attività economica condotta dal prestatore di servizi determina un calo del livello di sicurezza dell'investimento.

Emendamento 323

Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La soglia e il metodo per determinare il valore del servizio portuale avvengono sulla base delle pertinenti disposizioni applicabili della direttiva.../... [concessione].

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 9.

Or. en

Motivazione

The obligation to apply the rules of the forthcoming Directive on the award of concessions for all selection procedures in case of limitation of service providers, regardless whether port service contracts are concessions in the meaning of the Directive, will result in additional and

unnecessary administrative bureaucracy. The requirement that a selection procedure must be open to all interested parties, non-discriminatory and transparent should be a guarantee for an open market without imposing unnecessary burden on all actors. When contracts are effectively concessions (or public contracts), then relevant legislation on these instruments does apply.

Emendamento 324

Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il prestatore o i prestatori selezionati e l'ente di gestione del porto stipulano un contratto di servizio portuale.

Emendamento

4. Il presente regolamento lascia impregiudicate la direttiva/.... [concessione], la direttiva/....[utilità pubbliche] e la direttiva .../... [appalti pubblici].

Or. en

Motivazione

The obligation to apply the rules of the forthcoming Directive on the award of concessions for all selection procedures in case of limitation of service providers, regardless whether port service contracts are concessions in the meaning of the Directive, will result in additional and unnecessary administrative bureaucracy. The requirement that a selection procedure must be open to all interested parties, non-discriminatory and transparent should be a guarantee for an open market without imposing unnecessary burden on all actors. When contracts are effectively concessions (or public contracts), then relevant legislation on these instruments does apply.

Emendamento 325

Sabine Wils

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Ai fini del presente regolamento, una modifica sostanziale ai sensi della

Emendamento

soppresso

direttiva / [concessione] delle disposizioni di un contratto di servizio portuale in corso di validità è considerata un nuovo contratto di servizio portuale e richiede di applicare nuovamente la procedura di cui al paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

I presenti paragrafi dell'articolo 7 fanno riferimento alla direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. Su quest'ultima non è stata presa, tuttavia, una decisione definitiva e i dettagli del contenuto non sono noti: non si può stabilire, di conseguenza, alcun riferimento alla suddetta direttiva.

Emendamento 326

Slawomir Nitras, Artur Zasada, Jaroslaw Leszek Walęsa

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Ai fini del presente regolamento, una modifica sostanziale ai sensi della direttiva / [concessione] delle disposizioni di un contratto di servizio portuale in corso di validità è considerata un nuovo contratto di servizio portuale e richiede di applicare nuovamente la procedura di cui al paragrafo 2.

soppresso

Or. pl

Motivazione

Gli investimenti in ambito portuale richiedono capitali assai ingenti e il periodo di rimborso è molto lungo. Nel caso di una concessione, l'obbligo di limitare nel tempo l'accesso al sito in cui ha luogo l'attività economica condotta dal prestatore di servizi determina un calo del livello di sicurezza dell'investimento.

Emendamento 327
Dominique Vlasto

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La durata del contratto di servizio portuale è limitata. L'ente di gestione del porto o, laddove appropriato, l'autorità competente, determina tale durata sulla base della natura e della destinazione del servizio cui si riferisce il contratto. Il calcolo include sia gli investimenti iniziali sia gli investimenti effettuati durante la durata del contratto.

Or. fr

Motivazione

A integrazione dell'emendamento del relatore, è importante precisare che la durata del contratto deve prendere in considerazione anche la natura e la destinazione del servizio interessato, dato che alcuni servizi presentano alcune specificità. Ad esempio, il funzionamento e l'ammortamento di un terminal petrolifero sono completamente diversi rispetto a quelli di un terminal passeggeri, pertanto occorre adottare un approccio differenziato in base alla natura e alla destinazione del servizio in questione.

Emendamento 328
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 9.

soppresso

Or. de

Motivazione

I presenti paragrafi dell'articolo 7 fanno riferimento alla direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. Su quest'ultima non è stata presa, tuttavia, una decisione e i dettagli del contenuto non sono noti: non si può stabilire, di conseguenza, alcun riferimento alla suddetta direttiva.

Emendamento 329 **Sabine Wils**

Proposta di regolamento **Articolo 7 – paragrafo 7**

Testo della Commissione

Emendamento

7. Il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva .../... [concessione]¹⁵, la direttiva .../... [utilità pubbliche]¹⁶ e la direttiva .../... [appalti pubblici]¹⁷.

soppresso

¹⁵ **Proposta di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM 2011) 897 definitivo.**

¹⁶ **Proposta di direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (COM/2011/0895 definitivo).**

¹⁷ **Proposta di direttiva sugli appalti pubblici (COM/2011/0896 definitivo).**

Or. de

Motivazione

I presenti paragrafi dell'articolo 7 fanno riferimento alla direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. Su quest'ultima non è stata presa, tuttavia, una decisione e i dettagli del contenuto non sono noti: non si può stabilire, di conseguenza, alcun riferimento alla suddetta direttiva.

Emendamento 330
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. La durata dei contratti di servizio portuale è proporzionata agli investimenti effettuati.

Or. en

Motivazione

The obligation to apply the rules of the forthcoming Directive on the award of concessions for all selection procedures in case of limitation of service providers, regardless whether port service contracts are concessions in the meaning of the Directive, will result in additional and unnecessary administrative bureaucracy. The requirement that a selection procedure must be open to all interested parties, non-discriminatory and transparent should be a guarantee for an open market without imposing unnecessary burden on all actors. When contracts are effectively concessions (or public contracts), then relevant legislation on these instruments does apply.

Emendamento 331
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8

soppresso

Obblighi di servizio pubblico

1. Gli Stati membri possono decidere di imporre obblighi di servizio pubblico in relazione ai servizi portuali al fine di garantire quanto segue:

(a) la disponibilità del servizio senza interruzioni durante il giorno, la notte, la settimana e l'anno;

(b) la disponibilità del servizio per tutti gli

utenti;

(c) l'accessibilità economica del servizio per determinate categorie di utenti.

2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori, verificabili e garantiscono parità di accesso a tutti i prestatori di servizi portuali stabiliti nell'Unione.

3. Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'imposizione di siffatti obblighi di servizio pubblico sul loro territorio. L'ente di gestione del porto può essere designato autorità competente.

4. Se l'autorità competente designata in conformità al paragrafo 3 è differente dall'ente di gestione del porto, essa esercita le competenze di cui agli articoli 6 e 7 per quanto riguarda la limitazione del numero di prestatori di servizi portuali sulla base degli obblighi di servizio pubblico.

5. Un'autorità competente che decida di imporre obblighi di servizio pubblico in tutti i porti marittimi di uno Stato membro che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento notifica tali obblighi alla Commissione.

6. In caso di interruzione dei servizi portuali oggetto di obblighi di servizio pubblico, o qualora esista il rischio immediato di una tale eventualità, l'autorità competente può adottare misure di emergenza. Le misure di emergenza possono assumere la forma di un'aggiudicazione diretta per assegnare il servizio a un altro prestatore per un periodo della durata massima di un anno, durante il quale l'autorità competente può avviare una procedura per la selezione di un nuovo prestatore di servizi portuali in conformità all'articolo 7 o applicare l'articolo 9.

Or. nl

Emendamento 332

Franco Frigo, David-Maria Sassoli

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) la disponibilità del servizio senza interruzioni durante il giorno, la notte, la settimana e l'anno;

Emendamento

(a) la disponibilità del servizio senza interruzioni durante il giorno, la notte, la settimana e l'anno, ***anche per motivi di sicurezza***;

Or. it

Emendamento 333

Georgios Koumoutsakos, Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la disponibilità del servizio per tutti gli utenti;

Emendamento

(b) la disponibilità del servizio per tutti gli utenti, ***ove opportuno su base paritaria***;

Or. en

Emendamento 334

Knut Fleckenstein, Saïd El Khadraoui, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la disponibilità del servizio per tutti gli utenti;

Emendamento

(b) la disponibilità del servizio per tutti gli utenti, ***ove opportuno su base paritaria***;

Or. en

Emendamento 335
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la disponibilità del servizio per tutti gli utenti;

Emendamento

(b) la disponibilità del servizio per tutti gli utenti **e su tutti i punti d'attracco**;

Or. fr

Motivazione

Occorre precisare che l'obbligo di servizio pubblico si deve basare su un servizio disponibile, universale e continuo. Ciò consente anche di evitare che taluni prestatori operino esclusivamente sui segmenti o i punti d'attracco più redditizi.

Emendamento 336
Franco Frigo, David-Maria Sassoli

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) *l'*accessibilità economica del servizio per **determinate** categorie di utenti.

Emendamento

(c) **la migliore** accessibilità economica del servizio per **tutte le potenziali** categorie di utenti.

Or. it

Emendamento 337
Giommara Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) la tutela ambientale e la sicurezza del porto e delle attività portuali;

Or. it

Emendamento 338
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) la sicurezza o la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali;

Or. en

Emendamento 339
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) la sicurezza marittima e missioni di tutela ambientale all'interno e all'ingresso dei porti;

Or. en

Emendamento 340
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) la fornitura al pubblico di servizi portuali adeguati.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo principale delle reti di trasporto transeuropee è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, anche attraverso la circolazione ininterrotta, sicura e sostenibile di persone e merci, garantendo l'accessibilità e la connettività a tutte le regioni dell'Unione, comprese quelle ultraperiferiche e insulari.

Emendamento 341
Georges Bach

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. In caso di interruzione dei servizi portuali oggetto di obblighi di servizio pubblico, o qualora esista il rischio immediato di una tale eventualità, l'autorità competente può adottare misure di emergenza. Le misure di emergenza possono assumere la forma di un'aggiudicazione diretta per assegnare il servizio a un altro prestatore per un periodo della durata massima di un anno, durante il quale l'autorità competente può avviare una procedura per la selezione di un nuovo prestatore di servizi portuali in conformità all'articolo 7 o applicare l'articolo 9.

6. In caso di interruzione dei servizi portuali oggetto di obblighi di servizio pubblico, o qualora esista il rischio immediato di una tale eventualità, l'autorità competente può adottare misure di emergenza. ***Le azioni collettive non devono essere incluse tra gli eventi che richiedono l'adozione di misure di emergenza.*** Le misure di emergenza possono assumere la forma di un'aggiudicazione diretta per assegnare il servizio a un altro prestatore per un periodo della durata massima di un anno, durante il quale l'autorità competente può avviare una procedura per la selezione di un nuovo prestatore di servizi portuali in conformità

all'articolo 7 o applicare l'articolo 9.

Or. en

Emendamento 342
Karim Zéribi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. In caso di interruzione dei servizi portuali oggetto di obblighi di servizio pubblico, o qualora esista il rischio immediato di una tale eventualità, l'autorità competente può adottare misure di emergenza. Le misure di emergenza possono assumere la forma di un'aggiudicazione diretta per assegnare il servizio a un altro prestatore per un periodo della durata massima di un anno, durante il quale l'autorità competente può avviare una procedura per la selezione di un nuovo prestatore di servizi portuali in conformità all'articolo 7 o applicare l'articolo 9.

Emendamento

6. In caso di interruzione dei servizi portuali oggetto di obblighi di servizio pubblico, o qualora esista il rischio immediato di una tale eventualità, l'autorità competente può adottare misure di emergenza, ***nel rigoroso rispetto delle norme nazionali applicabili in materia di diritti sociali***. Le misure di emergenza possono assumere la forma di un'aggiudicazione diretta per assegnare il servizio a un altro prestatore per un periodo della durata massima di un anno, durante il quale l'autorità competente può avviare una procedura per la selezione di un nuovo prestatore di servizi portuali in conformità all'articolo 7 o applicare l'articolo 9.

Or. fr

Motivazione

Sebbene le misure di emergenza appaiano come una necessità per garantire la continuità del servizio pubblico, il diritto allo sciopero appartiene al novero dei diritti fondamentali in alcuni Stati membri e in quanto tale non può essere messo a repentaglio dalla legislazione europea.

Emendamento 343
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. In caso di interruzione dei servizi portuali oggetto di obblighi di servizio pubblico, o qualora esista il rischio immediato di una tale eventualità, l'autorità competente può adottare misure di emergenza. Le misure di emergenza possono assumere la forma di un'aggiudicazione diretta per assegnare il servizio a un altro prestatore per un periodo della durata massima di un anno, durante il quale l'autorità competente può avviare una procedura per la selezione di un nuovo prestatore di servizi portuali in conformità all'articolo 7 o applicare l'articolo 9.

Emendamento

6. In caso di interruzione dei servizi portuali oggetto di obblighi di servizio pubblico, o qualora esista il rischio immediato di una tale eventualità, l'autorità competente può adottare misure di emergenza. ***Il diritto alle contrattazioni e misure collettive, ivi compreso il diritto allo sciopero, non costituisce motivo per ricorrere a misure di emergenza.*** Le misure di emergenza possono assumere la forma di un'aggiudicazione diretta per assegnare il servizio a un altro prestatore per un periodo della durata massima di un anno, durante il quale l'autorità competente può avviare una procedura per la selezione di un nuovo prestatore di servizi portuali in conformità all'articolo 7 o applicare l'articolo 9.

Or. de

Motivazione

Nella formulazione proposta dalla Commissione, emerge chiaramente un tentativo di limitare il diritto allo sciopero, come si era già cercato di fare per il pacchetto ferroviario con i "servizi minimi". Il tentativo della Commissione di attuare in questo modo il regolamento Monti II, può essere respinto soltanto attraverso il proposto chiarimento nel testo.

Emendamento 344
Knut Fleckenstein, Saïd El Khadraoui, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. In caso di interruzione dei servizi

Emendamento

6. In caso di interruzione dei servizi

portuali oggetto di obblighi di servizio pubblico, o qualora esista il rischio immediato di una tale eventualità, l'autorità competente può adottare misure di emergenza. Le misure di emergenza possono assumere la forma di un'aggiudicazione diretta per assegnare il servizio a un altro prestatore per un periodo della durata massima di un anno, durante il quale l'autorità competente può avviare una procedura per la selezione di un nuovo prestatore di servizi portuali in conformità all'articolo 7 o applicare l'articolo 9.

portuali oggetto di obblighi di servizio pubblico, o qualora esista il rischio immediato di una tale eventualità, l'autorità competente può adottare misure di emergenza. ***Le azioni collettive non sono incluse tra le interruzioni che giustificano l'adozione di misure di emergenza.*** Le misure di emergenza possono assumere la forma di un'aggiudicazione diretta per assegnare il servizio a un altro prestatore per un periodo della durata massima di un anno, durante il quale l'autorità competente può avviare una procedura per la selezione di un nuovo prestatore di servizi portuali in conformità all'articolo 7 o applicare l'articolo 9.

Or. en

Emendamento 345 **Inés Ayala Sender**

Proposta di regolamento **Articolo 8 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. In caso di interruzione dei servizi portuali oggetto di obblighi di servizio pubblico, o qualora esista il rischio immediato di una tale eventualità, l'autorità competente può adottare misure di emergenza. Le misure di emergenza possono assumere la forma di un'aggiudicazione diretta per assegnare il servizio a un altro prestatore per un periodo della durata massima di un anno, durante il quale l'autorità competente può avviare una procedura per la selezione di un nuovo prestatore di servizi portuali in conformità all'articolo 7 o applicare l'articolo 9.

Emendamento

6. In caso di interruzione dei servizi portuali oggetto di obblighi di servizio pubblico, o qualora esista il rischio immediato di una tale eventualità, l'autorità competente può adottare misure di emergenza ***garantendo il rispetto della legislazione nazionale in materia di diritti sociali e del lavoro, in particolare il diritto allo sciopero.*** Le misure di emergenza possono assumere la forma di un'aggiudicazione diretta per assegnare il servizio a un altro prestatore per un periodo della durata massima di un anno, durante il quale l'autorità competente può avviare una procedura per la selezione di un nuovo prestatore di servizi portuali in conformità all'articolo 7 o applicare l'articolo 9.

Motivazione

È bene esplicitare che le misure eccezionali non possono pregiudicare il diritto allo sciopero.

Emendamento 346
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le azioni collettive non sono considerate un'interruzione che giustifica l'adozione di misure di emergenza.

Or. en

Motivazione

Sebbene le azioni collettive possano provocare un'interruzione dei servizi portuali, non devono essere incluse nell'ambito di applicazione dell'articolo, in quanto ciò costituirebbe una violazione dell'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 347
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9

soppresso

Operatore interno

1. Nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente può decidere di prestare in proprio un servizio portuale in regime di obblighi di servizio pubblico o di imporre tali obblighi direttamente a un organismo

giuridicamente distinto sul quale esercita un controllo analogo a quello che esercita sulla propria struttura interna. In questo caso il prestatore di servizi portuali è considerato un operatore interno ai fini del presente regolamento.

2. Si considera che l'autorità competente esercita il controllo di un organismo giuridicamente distinto analogo a quello che esercita sulla propria struttura interna soltanto se ha un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative dell'organismo giuridicamente distinto.

3. L'operatore interno si limita a fornire il servizio portuale che gli è stato assegnato esclusivamente nel porto o nei porti per i quali gli è stata assegnata la fornitura del servizio portuale.

4. Un'autorità competente che decida di applicare il paragrafo 1 in tutti i porti marittimi di uno Stato membro che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento ne informa la Commissione.

5. Il presente articolo lascia impregiudicata la direttiva/.... [concessione].

Or. nl

Emendamento 348 Giommaria Uggias

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente può decidere di prestare in proprio un servizio portuale in regime di obblighi di servizio pubblico o di imporre tali obblighi

Emendamento

1. **Solo** nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente può decidere di prestare in proprio un servizio portuale in regime di obblighi di servizio pubblico o di imporre

direttamente a un organismo giuridicamente distinto sul quale esercita un controllo analogo a quello che esercita sulla propria struttura interna. In questo caso il prestatore di servizi portuali è considerato un operatore interno ai fini del presente regolamento.

tali obblighi direttamente a un organismo giuridicamente distinto sul quale esercita un controllo analogo a quello che esercita sulla propria struttura interna. In questo caso il prestatore di servizi portuali è considerato un operatore interno ai fini del presente regolamento.

Or. it

Emendamento 349 **Dominique Vlasto**

Proposta di regolamento **Articolo 9 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente può decidere di prestare in proprio un servizio portuale in regime di obblighi di servizio pubblico **o** di imporre tali obblighi direttamente a un organismo giuridicamente distinto sul quale esercita un controllo analogo a quello che esercita sulla propria struttura interna. In questo caso il prestatore di servizi portuali è considerato un operatore interno ai fini del presente regolamento.

Emendamento

1. Nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), ***l'ente di gestione del porto o*** l'autorità competente può decidere di prestare in proprio un servizio portuale in regime di obblighi di servizio pubblico, ***mediante agenti impiegati dall'autorità competente o su commissione della stessa, se del caso, oppure*** di imporre tali obblighi direttamente a un organismo giuridicamente distinto sul quale esercita un controllo analogo a quello che esercita sulla propria struttura interna. In questo caso il prestatore di servizi portuali è considerato un operatore interno ai fini del presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

A integrazione dell'estensione, da parte del relatore, all'ente di gestione del porto, il presente emendamento chiarisce le due modalità con cui il servizio portuale può essere fornito dall'autorità competente, ovvero direttamente oppure mediante agenti impiegati da tale autorità o su commissione della stessa. Ciò corrisponde alle disposizioni del considerando 18 della proposta di regolamento.

Emendamento 350
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Si considera che l'autorità competente esercita il controllo di un organismo giuridicamente distinto analogo a quello che esercita sulla propria struttura interna soltanto se ha un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative dell'organismo giuridicamente distinto.

Emendamento

2. Si considera che l'autorità competente esercita il controllo di un organismo giuridicamente distinto analogo a quello che esercita sulla propria struttura interna soltanto se ha un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative dell'organismo giuridicamente distinto. ***In particolare, ciò può avvenire quando a) la definizione dell'organizzazione aziendale e la selezione degli organici dipende da determinazioni dell'autorità competente; b) quest'ultima esercita un potere di controllo e vigilanza sull'attività dell'organismo giuridicamente distinto o dei suoi addetti, che incide anche sulla nomina dei soggetti dotati di potere rappresentativo e/o gestionale sull'organismo medesimo.***

Or. it

Emendamento 351
Dominique Vlasto

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Si considera che l'autorità competente esercita il controllo di un organismo giuridicamente distinto analogo a quello che esercita sulla propria struttura interna soltanto se ha un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative ***dell'***organismo giuridicamente

Emendamento

2. Si considera che ***l'ente di gestione del porto o*** l'autorità competente esercita il controllo su un organismo giuridicamente distinto analogo a quello che esercita sulla propria struttura interna soltanto se ha un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici ***identificati*** e le decisioni significative ***relative al servizio portuale***

distinto.

interessato prese dall'organismo giuridicamente distinto interessato.

Or. fr

Motivazione

A integrazione dell'emendamento del relatore, è importante precisare che un organismo giuridicamente distinto può svolgere un gran numero di attività e che il controllo o la decisione importante in questione deve riguardare solo il servizio portuale interessato.

Emendamento 352

Franco Frigo, David-Maria Sassoli, Giommaria Uggias

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Si considera che l'autorità competente esercita il controllo di un organismo giuridicamente distinto analogo a quello che esercita sulla propria struttura interna soltanto se ha un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative dell'organismo giuridicamente distinto.

Emendamento

2. Si considera che l'autorità competente esercita il controllo di un organismo giuridicamente distinto analogo a quello che esercita sulla propria struttura interna soltanto se ha un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative dell'organismo giuridicamente distinto. ***In particolare, ciò può avvenire quando a) la definizione dell'organizzazione aziendale e la selezione degli organici dipende da determinazioni dell'autorità competente; b) quest'ultima esercita un potere di controllo e vigilanza sull'attività dell'organismo giuridicamente distinto o dei suoi addetti, che incide anche sulla nomina dei soggetti dotati di potere rappresentativo e/o gestionale sull'organismo medesimo.***

Or. it

Motivazione

La precisazione proposta, in linea col principio di sussidiarietà, intende risolvere ogni

ambiguità del testo rispetto al potere degli Stati membri di individuare quali operatori interni agli organismi che, pur formalmente e sostanzialmente distinti dalla pubblica amministrazione, siano da essi controllati sulla scorta di una disciplina pubblicistica che condizioni l'organizzazione aziendale di tali organismi, l'accesso dei relativi addetti, nonché l'organizzazione interna.

Emendamento 353
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Quando l'ente di gestione di un porto effettua il dragaggio nell'area del proprio porto con finanziamenti pubblici, come specificato all'articolo 12, paragrafo 3, non può effettuare il dragaggio in altre aree portuali.

Or. en

Motivazione

Ai porti che conducono in proprio le operazioni di dragaggio con finanziamenti pubblici non è consentito offrire i servizi di dragaggio ad altri porti, per evitare una possibile concorrenza sleale con le imprese di dragaggio che non beneficiano del sostegno pubblico e offrono maggiore trasparenza finanziaria.

Emendamento 354
Kathleen Van Brempt, Saïd El Khadraoui

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Un'autorità competente che decida di applicare il paragrafo 1 in tutti i porti marittimi di uno Stato membro che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento ne informa la

4. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, un'autorità competente che decida di applicare il paragrafo 1 in tutti i porti marittimi di uno Stato membro che rientrano nell'ambito di applicazione del

Commissione.

presente regolamento ne informa la
Commissione.

Or. nl

Motivazione

L'emendamento apporta chiarezza ed evita malintesi. L'articolo 9, paragrafo 4, sembra non tenere conto del fatto che l'ente di gestione del porto può essere anche un'autorità competente. Il riferimento all'articolo 8, paragrafo 3, lo chiarisce.

Emendamento 355

Georgios Koumoutsakos, Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Pilotaggio

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri o gli enti di gestione di un porto possono limitare il numero di prestatori del servizio di pilotaggio per motivi legati a obblighi di pubblico servizio, contribuendo a garantire la sicurezza marittima e la tutela dell'ambiente.

Gli Stati membri o gli enti di gestione di un porto possono prendere in considerazione i prestatori di servizi di pilotaggio di agenti incaricati da un'autorità competente, che abbia affidato loro obblighi di pubblico servizio quali operatori interni ai fini del presente regolamento. In simili casi non si applicano i paragrafi da 1 a 5 dell'articolo 7.

Or. en

Emendamento 356
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10

soppresso

Mantenimento dei diritti dei lavoratori

1. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri.

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti possono esigere che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

3. Se l'ente di gestione del porto esige dai prestatori di servizi portuali il rispetto di determinati standard sociali per quanto riguarda la fornitura dei pertinenti servizi portuali, i documenti di gara e i contratti dei servizi portuali elencano il personale interessato e forniscono informazioni trasparenti sui diritti e le condizioni contrattuali in base ai quali i lavoratori sono legati ai servizi portuali.

Or. nl

Emendamento 357
Philip Bradbourn, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10

soppresso

Mantenimento dei diritti dei lavoratori

1. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri.

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti possono esigere che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

3. Se l'ente di gestione del porto esige dai prestatori di servizi portuali il rispetto di determinati standard sociali per quanto riguarda la fornitura dei pertinenti servizi portuali, i documenti di gara e i contratti dei servizi portuali elencano il personale interessato e forniscono informazioni trasparenti sui diritti e le condizioni contrattuali in base ai quali i lavoratori sono legati ai servizi portuali.

Or. en

Motivazione

Il presente articolo riprende semplicemente i requisiti giuridici esistenti e consente a un porto di prevedere una disposizione contrattuale sul trasferimento dei dipendenti nel caso opti per

tale decisione e andrebbe pertanto soppresso. Inoltre, non è opportuno collocare un operatore portuale nella posizione di un tribunale o di un organo arbitrale del lavoro.

Emendamento 358

Karim Zéribi

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Il* presente **regolamento** lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri.

Emendamento

1. *La* presente **direttiva** lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri ***nonché gli accordi collettivi applicabili in materia.***

Or. fr

Emendamento 359

Philippe De Backer

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri.

Emendamento

1. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri, ***a condizione che tale legislazione sia conforme alle norme previste dai trattati dell'UE.***

Or. en

Motivazione

Per creare parità di condizioni è assolutamente necessario che la legislazione nazionale esistente sia in linea con le norme previste dai trattati dell'UE.

Emendamento 360
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento *lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri.*

Emendamento

1. Il presente regolamento ***obbliga, come minimo, all'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore nello Stato membro dove è situato il porto.***

Or. fr

Emendamento 361
Slawomir Nitras, Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti possono esigere che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

Emendamento

soppresso

Or. pl

Motivazione

Tale disposizione conferisce agli enti di gestione dei porti un'autorità eccessiva nei confronti dei prestatori di servizi e crea difficoltà a questi ultimi in virtù dell'introduzione dell'obbligo di garantire i diritti del personale. La normativa in vigore nell'Unione nell'ambito dei diritti

dei lavoratori (direttiva 2001/23/CE) garantisce in modo sufficiente gli interessi dei dipendenti.

Emendamento 362

Carlo Fidanza

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti possono esigere che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui **all'articolo 7**, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

Emendamento

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti possono esigere che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui **agli articoli 7 e 9**, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

Or. en

Emendamento 363

Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti **possono esigere** che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi

Emendamento

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti **esigono** che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali,

portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

Or. en

Emendamento 364

Giommaria Uggias

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti possono esigere che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

Emendamento

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti possono esigere che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali, ***incluso quello imbarcato sulle navi impiegate per i servizi in questione***, gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

Or. it

Emendamento 365
Karim Zérìbi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione **che prevedono** accordi collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti **possono esigere** che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

Emendamento

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione, **in particolare le direttive 2002/14/CE e 2001/23/CE, e gli** accordi collettivi tra le parti sociali **a livello europeo, nazionale, regionale o locale**, gli enti di gestione dei porti **esigono** che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, **rispetti i diritti in termini di informazione e consultazione dei lavoratori e** conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

Or. fr

Motivazione

Non si può avere l'apertura del mercato portuale in assenza di regole rigorose che consentano il mantenimento di un livello sociale elevato e il rispetto dei diritti di informazione e consultazione. In questo senso, è opportuno precisare l'applicabilità delle due direttive in tale ambito.

Emendamento 366
Phil Bennion

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e

Emendamento

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e

dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti possono esigere che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti possono esigere **a livello contrattuale** che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

Or. en

Emendamento 367
Knut Fleckenstein

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli **enti di gestione dei porti possono esigere** che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

Emendamento

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli **Stati membri esigono** che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

Or. en

Emendamento 368
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti **possono esigere che** il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, **conceda** al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

Emendamento

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti **obbligano** il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, **a rispettare i diritti di informazione e consultazione stabiliti in conformità della legislazione nazionale e a concedere** al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

Or. es

Emendamento 369
Francesca Barracciu, Franco Frigo

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti **possono esigere** che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, **conceda** al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe

Emendamento

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti **esigono** che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, **conceda** al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe

potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE. ***Gli enti di gestione avranno inoltre il diritto di utilizzare la garanzia del mantenimento di tali diritti come criterio preferenziale nella scelta dei prestatori di servizi portuali.***

Or. it

Motivazione

La sostenibilità dell'apertura del mercato portuale dipende certamente anche dalla capacità dei fornitori di servizi di utilizzare le risorse locali, come il lavoro. È nel diretto interesse della buona gestione del porto garantire una continuità dell'occupazione locale.

Emendamento 370

Sabine Wils

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli ***enti di gestione dei porti possono*** esigere che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

Emendamento

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli ***Stati membri devono*** esigere che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE. ***La suddetta direttiva non osta a che gli Stati membri salvaguardino condizioni di trasferimento dei diritti dei lavoratori diverse da quelle contemplate dalla direttiva 2001/23/CE e tenendo conto in tale contesto, ove appropriato, degli standard sociali più favorevoli ai lavoratori fissati dalle disposizioni***

legislative, regolamentari e amministrative nazionali o dai contratti collettivi o da accordi conclusi tra le parti sociali.

Or. de

Motivazione

Al fine di rendere efficace il presente regolamento, è necessario un intervento obbligatorio degli Stati membri e non un potenziale intervento delle autorità portuali. L'integrazione della direttiva 2001/23/CE è di grande importanza per quanto concerne i diritti degli interessati e le norme del lavoro e sociali. Si tratta della formulazione di un emendamento adottato nell'ambito del progetto di parere della commissione EMPL sul regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo agli obblighi di servizio pubblico nel trasporto per ferrovia (emendamento 30, progetto di parere del deputato al Parlamento europeo Daerden).

Emendamento 371
Dominique Vlasto

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti possono esigere che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

Emendamento

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti possono esigere che il **nuovo** prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

Or. fr

Motivazione

Rispetto all'"operatore storico", è importante precisare che nel caso in questione si tratta di un nuovo prestatore.

Emendamento 372

Ślawomir Nitras, Artur Zasada

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se l'ente di gestione del porto esige dai prestatori di servizi portuali il rispetto di determinati standard sociali per quanto riguarda la fornitura dei pertinenti servizi portuali, i documenti di gara e i contratti dei servizi portuali elencano il personale interessato e forniscono informazioni trasparenti sui diritti e le condizioni contrattuali in base ai quali i lavoratori sono legati ai servizi portuali.

soppresso

Or. pl

Motivazione

Il requisito sulla pubblicazione delle condizioni contrattuali dei lavoratori e dell'elenco del personale, da allegare ai documenti di gara e ai contratti dei servizi portuali, non è proporzionato rispetto agli obiettivi del regolamento. La normativa in vigore nell'Unione nell'ambito dei diritti dei lavoratori (direttiva 2001/23/CE) garantisce in modo sufficiente gli interessi dei dipendenti.

Emendamento 373

Karim Zéribi

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se l'ente di gestione del porto esige dai prestatori di servizi portuali il rispetto di

3. L'ente di gestione del porto esige dai prestatori di servizi portuali il rispetto di

determinati standard sociali per quanto riguarda la fornitura dei pertinenti servizi portuali, i documenti di gara e i contratti dei servizi portuali elencano il personale interessato e forniscono informazioni trasparenti sui diritti e le condizioni contrattuali in base ai quali i lavoratori sono legati ai servizi portuali.

determinati standard sociali per quanto riguarda la fornitura dei pertinenti servizi portuali. *A tale scopo*, i documenti di gara e i contratti dei servizi portuali elencano il personale interessato e forniscono informazioni trasparenti sui diritti e le condizioni contrattuali in base ai quali i lavoratori sono legati ai servizi portuali.

Or. fr

Motivazione

Il rispetto delle norme sociali non può essere facoltativo nel quadro dell'apertura alla concorrenza.

Emendamento 374

Franco Frigo, David-Maria Sassoli

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Per il servizio reso dai rimorchiatori, in quanto navi alle quali non è applicabile il rinvio operato dal paragrafo 2 alla direttiva 2001/23/CE, gli enti di gestione dei porti devono esigere che al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali sia garantito il diritto di essere assunto prioritariamente rispetto ad altri lavoratori dal prestatore designato; solo in caso di rinuncia da parte del personale avente il predetto diritto, il prestatore designato potrà, a parità di condizioni proposte, rivolgersi ad altro personale.

Or. it

Motivazione

Per i rimorchiatori, in quanto navi marittime, non si applica l'articolo 1, paragrafo 3, della

direttiva 2001/23/CE. Dal momento che l'art. 10 del regolamento affida la salvaguardia dei diritti dei lavoratori all'espresso rinvio alla direttiva 2001/23/CE, è necessario prevedere espressamente quali diritti si intendano salvaguardare. È importante che, nei casi in cui sia prevista la limitazione nel numero dei prestatori, le modalità di selezione tengano conto delle specificità del servizio di rimorchio. Ciò non deve però pregiudicare il diritto all'occupazione per i lavoratori impiegati dal prestatore uscente.

Emendamento 375

Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I paragrafi 2 e 3 che precedono non pregiudicano comunque la facoltà degli enti di gestione dei porti di prevedere, tra i criteri di aggiudicazione inseriti nell'ambito della procedura di selezione per la designazione di un prestatore di servizi portuali, che gli aspiranti prestatori già possiedano un'organizzazione dotata di personale qualificato e con esperienza specifica per l'esecuzione dei servizi di cui trattasi.

Or. it

Emendamento 376

Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Quando l'ente di gestione di un porto effettua il dragaggio dell'area del proprio porto con finanziamenti pubblici, come specificato all'articolo 12, paragrafo 3, non può effettuare il dragaggio in altre aree portuali.

Emendamento 377
Luis de Grandes Pascual

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente capo e le disposizioni transitorie dell'articolo 24 non si applicano ai servizi di movimentazione merci e ai servizi passeggeri.

Emendamento

soppresso

Or. es

Emendamento 378
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente capo e le disposizioni transitorie dell'articolo 24 non si applicano ai servizi di movimentazione merci e ai servizi passeggeri.

Emendamento

Il presente capo e le disposizioni transitorie dell'articolo 24 non si applicano ai servizi di movimentazione merci e ai servizi passeggeri *e neppure ai servizi di pilotaggio e ai servizi di ormeggio.*

Or. nl

Emendamento 379
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente capo e le disposizioni transitorie

Emendamento

Il presente capo e le disposizioni transitorie

dell'articolo 24 non si applicano ai servizi di movimentazione merci *e* ai servizi passeggeri.

dell'articolo 24 non si applicano ai servizi di movimentazione merci, ai servizi passeggeri, *al pilotaggio, all'ormeggio e ai servizi di rimorchio.*

Or. en

Motivazione

Il pilotaggio, l'ormeggio e i servizi di rimorchio espletano funzioni essenziali per il settore navale e l'apertura alla concorrenza pregiudicherebbe la sicurezza marittima, la tutela dell'ambiente e l'efficienza dei porti. Essi dovrebbero quindi essere esclusi dal campo di applicazione del presente capo.

Emendamento 380 Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente capo e le disposizioni transitorie dell'articolo 24 non si applicano ai servizi di movimentazione merci e ai servizi passeggeri.

Emendamento

Il presente capo e le disposizioni transitorie dell'articolo 24 non si applicano ai servizi di *pilotaggio, di* movimentazione merci e ai servizi passeggeri.

Or. en

Emendamento 381 Karim Zéribi, Dominique Vlasto, Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente capo e le disposizioni transitorie dell'articolo 24 *non* si applicano ai servizi di *movimentazione merci e ai servizi passeggeri.*

Emendamento

Il presente capo e le disposizioni transitorie dell'articolo 24 si applicano *solo* ai servizi di *rifornimento carburante e agli impianti portuali di raccolta.*

Or. fr

Motivazione

I servizi di pilotaggio, di rimorchio e di disormeggio costituiscono un insieme di attività particolari di gestione delle navi. In quanto tali, i principi di sicurezza marittima impongono l'esclusione di tali servizi dall'ambito di applicazione del presente capo.

Emendamento 382

Sabine Wils

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente capo e le disposizioni transitorie dell'articolo 24 non si applicano ai servizi di movimentazione merci e ai servizi passeggeri.

Emendamento

Il presente capo e le disposizioni transitorie dell'articolo 24 non si applicano ai servizi di movimentazione merci e ai servizi passeggeri. ***L'articolo 24 non si applica, altresì, al dragaggio, agli impianti portuali di raccolta, ai servizi di pilotaggio e ai servizi di rimorchio e all'ormeggio.***

Or. de

Motivazione

Le eccezioni relative a tali attività sono state già motivate in altre occasioni. Di conseguenza, devono essere menzionate anche in questa sede.

Emendamento 383

Mara Bizzotto

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nell'interesse di una maggiore trasparenza finanziaria, garantita da una più stretta coniugazione tra le modalità di raccolta delle risorse e i centri di spesa, l'ente di gestione del porto deve avere la facoltà di disporre di risorse proprie da reperire in base al volume del traffico

prodotto dal porto stesso. Le risorse proprie sono considerabili come quote del gettito fiscale generato dall'attività dei traffici commerciali ivi sviluppati, oltre a introiti tipici delle pratiche portuali. Tale previsione rafforza il principio europeo di sussidiarietà limitando altresì la distribuzione di risorse governative che talvolta potrebbero configurarsi come aiuti di Stato.

Or. it

Emendamento 384
Dominique Vlasto

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'ente di gestione del porto *che* riceve finanziamenti pubblici *e che fornisce in proprio* servizi *portuali* mantiene *la* contabilità relativa *a ciascun* servizio portuale *separata dalla contabilità* relativa alle *sua* altre attività in modo che:

Emendamento

2. **Quando** l'ente di gestione del porto **fornisce in proprio servizi portuali e** riceve finanziamenti pubblici **per tali** servizi, mantiene **due** contabilità **separate, una** relativa **alle attività del** servizio portuale **per cui riceve i finanziamenti pubblici e l'altra** relativa alle altre attività in modo che:

Or. fr

Motivazione

Il criterio di fruizione del finanziamento pubblico è indispensabile per determinare se il porto deve tenere una o due contabilità, ma è essenziale non considerare l'opzione di una contabilità separata per ogni tipo di servizio portuale. Si tratta di una precisazione per la redazione, per non imporre oneri burocratici aggiuntivi agli enti di gestione dei porti.

Emendamento 385

Franco Frigo, David-Maria Sassoli, Antonio Cancian

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'ente di gestione del porto che riceve finanziamenti pubblici e che fornisce in proprio servizi portuali mantiene la contabilità relativa a ciascun servizio portuale separata dalla contabilità relativa alle *sua* altre attività in modo che:

Emendamento

2. L'ente di gestione del porto che riceve finanziamenti pubblici e che fornisce in proprio servizi portuali mantiene la contabilità relativa a ciascun servizio portuale ***e ai finanziamenti pubblici ricevuti*** separata dalla contabilità relativa alle *sue* altre attività in modo che:

Or. it

Emendamento 386

Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'ente di gestione del porto che riceve finanziamenti pubblici e che fornisce in proprio servizi portuali mantiene la contabilità relativa a ciascun servizio ***portuale*** separata dalla contabilità relativa alle *sua* altre attività in modo che:

Emendamento

2. L'ente di gestione del porto che riceve finanziamenti pubblici e che fornisce in proprio servizi portuali ***o di dragaggio*** mantiene la contabilità relativa a ciascun servizio ***o investimento finanziato con fondi pubblici, e al dragaggio,*** separata dalla contabilità relativa alle *sue* altre attività in modo che:

Or. en

Emendamento 387
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'ente di gestione del porto che riceve finanziamenti pubblici e che fornisce in proprio servizi portuali mantiene la contabilità relativa a ciascun servizio portuale separata dalla contabilità relativa alle *sua* altre attività in modo che:

Emendamento

2. L'ente di gestione del porto che riceve finanziamenti pubblici e che fornisce in proprio servizi portuali *o di dragaggio* mantiene la contabilità relativa a ciascun servizio portuale *e di dragaggio* separata dalla contabilità relativa alle *sue* altre attività in modo che:

Or. en

Emendamento 388
David-Maria Sassoli, Franco Frigo

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'ente di gestione del porto che riceve finanziamenti pubblici e che fornisce in proprio servizi portuali mantiene la contabilità relativa a *ciascun servizio portuale* separata dalla contabilità relativa alle *sua* altre attività in modo che:

Emendamento

2. L'ente di gestione del porto che riceve finanziamenti pubblici e che fornisce in proprio servizi portuali mantiene la contabilità relativa a *tali servizi o investimenti finanziati con fondi pubblici* separata dalla contabilità relativa alle *sue* altre attività in modo che:

Or. en

Emendamento 389
Karim Zérìbi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'ente di gestione del porto che riceve finanziamenti pubblici *e che* fornisce in proprio servizi portuali mantiene *la* contabilità relativa *a ciascun* servizio portuale *separata dalla contabilità* relativa alle *sua* altre attività in modo che:

Emendamento

2. **Quando** l'ente di gestione del porto che riceve finanziamenti pubblici fornisce in proprio servizi portuali *e riceve finanziamenti pubblici per tali servizi*, mantiene *due* contabilità *separate, una* relativa *alle attività del* servizio portuale *per cui riceve i finanziamenti pubblici e l'altra* relativa alle *sue* altre attività in modo che:

Or. fr

Motivazione

La presente direttiva comporta l'obbligo di trasparenza riguardo all'utilizzo dei finanziamenti pubblici. Tuttavia, ciò non deve comportare una rigorosa separazione contabile per tutte le attività portuali che ricevono finanziamenti pubblici, in particolare quando tali fondi sono utilizzati in un solo settore.

Emendamento 390
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'ente di gestione del porto che riceve finanziamenti pubblici e che fornisce in proprio servizi portuali mantiene la contabilità relativa a ciascun servizio portuale separata dalla contabilità relativa alle *sua* altre attività in modo che:

Emendamento

2. L'ente di gestione del porto che riceve finanziamenti pubblici e che fornisce in proprio servizi portuali *o di dragaggio* mantiene la contabilità relativa a ciascun servizio portuale *e al dragaggio* separata dalla contabilità relativa alle *sue* altre attività in modo che:

Or. en

Motivazione

Ai porti che conducono in proprio le operazioni di dragaggio con finanziamenti pubblici non è consentito offrire i servizi di dragaggio ad altri porti, per evitare una possibile concorrenza sleale con le imprese di dragaggio che non beneficiano del sostegno pubblico e offrono maggiore trasparenza finanziaria.

Emendamento 391

Giommara Uggias

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) tutti i costi e i ricavi siano correttamente imputati o attribuiti sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati; e

Emendamento

(a) tutti i costi e i ricavi siano correttamente imputati o attribuiti, **per ciascun servizio**, sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati; e

Or. it

Emendamento 392

Franco Frigo, David-Maria Sassoli, Antonio Cancian

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) tutti i costi e i ricavi siano correttamente imputati o attribuiti sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati; e

Emendamento

(a) tutti i costi e i ricavi siano correttamente imputati o attribuiti **per ogni singolo servizio reso** sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati; e

Or. it

Emendamento 393
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I fondi pubblici di cui al paragrafo 1 includono il capitale azionario o di fondi assimilabili al capitale sociale, le sovvenzioni non rimborsabili o rimborsabili solo a certe condizioni, l'erogazione di prestiti, compresi scoperti e anticipi su apporti di capitale, precisando i tassi d'interesse e le condizioni del prestito, le garanzie fornite all'ente di gestione del porto da autorità pubbliche, ***i dividendi versati e gli utili trattenuti*** o qualsiasi altra forma di sostegno finanziario pubblico.

Emendamento

3. I fondi pubblici di cui al paragrafo 1 includono il capitale azionario o di fondi assimilabili al capitale sociale, le sovvenzioni non rimborsabili o rimborsabili solo a certe condizioni, l'erogazione di prestiti, compresi scoperti e anticipi su apporti di capitale, precisando i tassi d'interesse e le condizioni del prestito, le garanzie fornite all'ente di gestione del porto da autorità pubbliche ***e*** qualsiasi altra forma di sostegno finanziario pubblico.

Or. fr

Motivazione

I dividendi versati e gli utili trattenuti non devono essere assimilati ai finanziamenti pubblici.

Emendamento 394
David-Maria Sassoli, Franco Frigo

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'ente di gestione del porto tiene le informazioni relative alle relazioni finanziarie di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo a disposizione della Commissione e dell'organismo ***indipendente di vigilanza di cui*** all'articolo 17 per cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario cui si riferiscono le informazioni.

Emendamento

4. L'ente di gestione del porto tiene le informazioni relative alle relazioni finanziarie di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo a disposizione della Commissione e dell'organismo ***designato a norma dell'***articolo 17 per cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario cui si riferiscono le informazioni.

Emendamento 395
Slawomir Nitras, Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'ente di gestione del porto tiene le informazioni relative alle relazioni finanziarie di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo a disposizione della Commissione e dell'organismo ***indipendente di vigilanza*** a norma dell'articolo 17 per cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario cui si riferiscono le informazioni.

Emendamento

4. L'ente di gestione del porto tiene le informazioni relative alle relazioni finanziarie di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo a disposizione della Commissione e dell'organismo ***pubblico*** a norma dell'articolo 17 per cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario cui si riferiscono le informazioni.

Or. pl

Emendamento 396
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Su richiesta, l'ente di gestione del porto mette a disposizione della Commissione e dell'organismo ***indipendente di vigilanza competente*** eventuali informazioni supplementari che essi ritengano necessarie al fine di completare una valutazione organica dei dati trasmessi e di verificare la conformità al presente regolamento. Le informazioni in parola sono comunicate entro due mesi dalla data della richiesta.

Emendamento

5. ***In caso di reclamo formale e*** su richiesta, l'ente di gestione del porto mette a disposizione della Commissione e dell'organismo ***designato a norma dell'articolo 17*** eventuali informazioni supplementari che essi ritengano necessarie al fine di completare una valutazione organica dei dati trasmessi e di verificare la conformità al presente regolamento ***e alle norme in materia di aiuti di Stato***. Le informazioni in parola sono comunicate entro due mesi dalla data della richiesta.

Or. en

Emendamento 397
David-Maria Sassoli, Franco Frigo

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Su richiesta, l'ente di gestione del porto mette a disposizione della Commissione e dell'organismo ***indipendente di vigilanza competente*** eventuali informazioni supplementari che essi ritengano necessarie al fine di completare una valutazione organica dei dati trasmessi e di verificare la conformità al presente regolamento. Le informazioni in parola sono comunicate entro due mesi dalla data della richiesta.

Emendamento

5. Su richiesta, l'ente di gestione del porto mette a disposizione della Commissione e dell'organismo ***designato a norma dell'articolo 17*** eventuali informazioni supplementari che essi ritengano necessarie al fine di completare una valutazione organica dei dati trasmessi e di verificare la conformità al presente regolamento. Le informazioni in parola sono comunicate entro due mesi dalla data della richiesta.

Or. en

Motivazione

È opportuno che le informazioni siano sempre a disposizione dell'organismo di vigilanza, non solo in caso di reclamo.

Emendamento 398
Slawomir Nitras, Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Su richiesta, l'ente di gestione del porto mette a disposizione della Commissione e dell'organismo ***indipendente di vigilanza competente*** eventuali informazioni supplementari che essi ritengano necessarie al fine di completare una valutazione organica dei dati trasmessi e di verificare la conformità al presente regolamento. Le informazioni in parola sono comunicate

Emendamento

5. Su richiesta, l'ente di gestione del porto mette a disposizione della Commissione e dell'organismo ***pubblico*** competente eventuali informazioni supplementari che essi ritengano necessarie al fine di completare una valutazione organica dei dati trasmessi e di verificare la conformità al presente regolamento. Le informazioni in parola sono comunicate entro due mesi

entro due mesi dalla data della richiesta.

dalla data della richiesta.

Or. pl

Emendamento 399

Dominique Vlasto

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Il paragrafo 2 del presente articolo non si applica ai porti inclusi nella rete globale TEN-T, come definiti nell'allegato I del regolamento XXX (regolamento sulle linee direttive della rete transeuropea di trasporto), il cui fatturato è inferiore alla soglia fissata dalla direttiva 2006/11/CE.

Or. fr

Motivazione

I porti di piccole dimensioni dovrebbero essere soggetti agli obblighi di trasparenza solo nei limiti dei propri adempimenti burocratici. La soglia per fissare l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza finanziaria dovrebbe essere identica a quella prevista dalla direttiva 2006/11/CE.

Emendamento 400

Mathieu Grosch, Ivo Belet, Marianne Thyssen

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. I finanziamenti pubblici di cui ai paragrafi 1 e 3 messi a disposizione dell'ente di gestione del porto per finanziare, in parte o interamente, le infrastrutture di accesso e terrestri nonché le infrastrutture dei terminal o

correlate ai progetti restano nell'ambito della sfera pubblica, fintanto che tali infrastrutture sono gestite e sfruttate dall'ente di gestione del porto non per fini commerciali.

Or. en

Motivazione

Per un'applicazione coerente delle norme in materia di aiuti di Stato è essenziale la qualificazione del rapporto tra ente di gestione del porto, in qualità di gestore delle infrastrutture, e l'utente di tale infrastruttura. Nel caso in cui tale rapporto abbia natura non commerciale, il finanziamento rimane nella sfera pubblica.

Emendamento 401

Mathieu Grosch, Ivo Belet, Marianne Thyssen

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. I finanziamenti pubblici messi a disposizione dell'ente di gestione del porto per finanziare, interamente o in parte, la sovrastruttura, non rientrano nell'ambito della sfera pubblica in quanto sono direttamente correlati al beneficio del singolo servizio portuale coinvolto.

Or. en

Motivazione

Per un'applicazione coerente delle norme in materia di aiuti di Stato è essenziale la qualificazione del rapporto tra ente di gestione del porto, in qualità di gestore delle infrastrutture, e l'utente di tale infrastruttura. Dato che la "sovrastruttura" è, per definizione, correlata direttamente al servizio portuale, da intendersi come attività economica, qualunque tipo di finanziamento pubblico non rientra nella sfera di competenza pubblica.

Emendamento 402
Knut Fleckenstein

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I diritti per i servizi forniti da un operatore interno, di cui all'articolo 9, e i diritti **riscossi dai prestatori di servizi portuali, nei casi di limitazione del numero di prestatori che non sono stati designati sulla base di procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie**, sono fissati in modo trasparente e non discriminatorio. I diritti in parola riflettono le condizioni vigenti in un mercato aperto alla concorrenza e non sono sproporzionati rispetto al valore economico del servizio erogato.

Emendamento

1. I diritti per i servizi forniti da un operatore interno, di cui all'articolo 9, **paragrafo 1**, i diritti **per i servizi di pilotaggio non esposti a un'effettiva concorrenza nonché i diritti riscossi dai prestatori di un servizio portuale, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)**, sono fissati in modo trasparente e non discriminatorio. I diritti in parola riflettono, **per quanto possibile**, le condizioni vigenti in un mercato aperto alla concorrenza e non sono sproporzionati rispetto al valore economico del servizio erogato.

Or. en

Emendamento 403
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I diritti per i servizi forniti da un operatore interno, di cui all'articolo 9, e i diritti riscossi dai prestatori di servizi portuali, nei casi di limitazione del numero di prestatori che non sono stati designati sulla base di procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie, sono fissati in modo trasparente e non discriminatorio. I diritti in parola riflettono le condizioni vigenti in un mercato aperto alla concorrenza e **non sono sproporzionati rispetto** al valore economico del servizio erogato.

Emendamento

1. I diritti per i servizi forniti da un operatore interno, di cui all'articolo 9, e i diritti riscossi dai prestatori di servizi portuali, nei casi di limitazione del numero di prestatori che non sono stati designati sulla base di procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie, sono fissati in modo trasparente e non discriminatorio. I diritti in parola riflettono le condizioni vigenti in un mercato aperto alla concorrenza e **sono commisurati** al valore economico del servizio erogato.

Emendamento 404
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I diritti per i servizi forniti da un operatore interno, di cui all'articolo 9, **e i diritti riscossi** dai prestatori di servizi portuali, nei casi di limitazione del numero di prestatori che non sono stati designati sulla base di procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie, sono fissati in modo trasparente e non discriminatorio. I diritti in parola riflettono le condizioni vigenti in un mercato aperto alla concorrenza e non sono sproporzionati rispetto al valore economico del servizio erogato.

Emendamento

1. I diritti per i servizi **portuali** forniti da un operatore interno, di cui all'articolo 9, **o** dai prestatori di servizi portuali, nei casi di limitazione del numero di prestatori che non sono stati designati sulla base di procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie, **che in entrambi i casi sono interamente o prevalentemente finanziati con fondi pubblici**, sono fissati in modo trasparente e non discriminatorio. I diritti in parola riflettono le condizioni vigenti in un mercato aperto alla concorrenza e non sono sproporzionati rispetto al valore economico del servizio erogato.

Or. en

Emendamento 405
Tanja Fajon

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I diritti per i servizi forniti da un operatore interno, di cui all'articolo 9, e i diritti riscossi dai prestatori di **servizi portuali, nei casi di limitazione del numero di prestatori che non sono stati designati sulla base di procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie**, sono fissati in modo trasparente e non

Emendamento

1. I diritti per i servizi forniti da un operatore interno, di cui all'articolo 9, **paragrafo 1**, e i diritti riscossi dai prestatori di **un servizio portuale prestato nel pubblico interesse, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)**, sono fissati in modo trasparente e non discriminatorio. I diritti in parola riflettono,

discriminatorio. I diritti in parola riflettono le condizioni vigenti in un mercato aperto alla concorrenza e non sono sproporzionati rispetto al valore economico del servizio erogato.

per quanto possibile, le condizioni vigenti in un mercato aperto alla concorrenza e non sono sproporzionati rispetto al valore economico del servizio erogato.

Or. en

Emendamento 406
Kathleen Van Brempt, Saïd El Khadraoui

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I diritti per i servizi forniti da un operatore interno, di cui all'articolo 9, e i diritti riscossi dai prestatori di servizi portuali, *nei casi di limitazione del numero di prestatori che non sono stati designati sulla base di procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie*, sono fissati in modo trasparente e non discriminatorio. I diritti in parola *riflettono le condizioni vigenti in un mercato aperto alla concorrenza e non sono sproporzionati* rispetto al valore economico del servizio erogato.

Emendamento

1. I diritti per i servizi forniti da un operatore interno, di cui all'articolo 9, e i diritti riscossi dai prestatori di servizi portuali, sono fissati in modo trasparente e non discriminatorio. I diritti in parola sono *proporzionati* rispetto al valore economico del servizio erogato.

Or. nl

Motivazione

Poiché la Commissione vuole essere certa (cfr. articolo 13, paragrafo 3) che i diritti per i servizi portuali non siano sproporzionati rispetto al valore economico del servizio erogato, gli obblighi di trasparenza devono essere gli stessi per ogni tipo di prestatore di servizi e in qualunque circostanza.

Emendamento 407
Giommara Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Su richiesta***, il prestatore di servizi portuali mette a disposizione dell'organismo indipendente di vigilanza competente, di cui all'articolo 17, informazioni sugli elementi utilizzati come base per determinare la struttura e il livello dei diritti dei servizi portuali che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. Tali informazioni comprendono la metodologia utilizzata per fissare i diritti per i servizi portuali in relazione alle strutture e ai servizi a cui tali diritti si riferiscono.

Emendamento

3. Il prestatore di servizi portuali mette a disposizione dell'organismo indipendente di vigilanza competente, di cui all'articolo 17, informazioni sugli elementi utilizzati come base per determinare la struttura e il livello dei diritti dei servizi portuali che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. Tali informazioni comprendono la metodologia utilizzata per fissare i diritti per i servizi portuali in relazione alle strutture e ai servizi a cui tali diritti si riferiscono.

Or. it

Emendamento 408
Dominique Vlasto

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Su richiesta***, il prestatore di servizi portuali mette a disposizione dell'organismo ***indipendente di vigilanza competente, di cui all'articolo 17,*** informazioni sugli elementi utilizzati come base per determinare la struttura e il livello dei diritti dei servizi portuali che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. ***Tali informazioni comprendono la metodologia utilizzata per fissare i diritti per i servizi portuali in relazione alle strutture e ai servizi a cui tali diritti si riferiscono.***

Emendamento

3. ***In caso di reclamo formale***, il prestatore di servizi portuali mette a disposizione dell'organismo ***designato a norma dell'articolo 17,*** informazioni sugli elementi utilizzati come base per determinare la struttura e il livello dei diritti dei servizi portuali che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

Motivazione

A integrazione degli emendamenti del relatore relativi al controllo indipendente, è opportuno non indicare nel dettaglio i tipi di informazioni da trasmettere in caso di reclamo formale, per non creare eccessivi oneri burocratici.

Emendamento 409**Slawomir Nitras, Artur Zasada****Proposta di regolamento****Articolo 13 – paragrafo 3***Testo della Commissione*

3. Su richiesta, il prestatore di servizi portuali mette a disposizione dell'organismo ***indipendente di vigilanza*** competente, ***di cui all'articolo 17***, informazioni sugli elementi utilizzati come base per determinare la struttura e il livello dei diritti dei servizi portuali che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. ***Tali informazioni comprendono la metodologia utilizzata per fissare i diritti per i servizi portuali in relazione alle strutture e ai servizi a cui tali diritti si riferiscono.***

Emendamento

3. Su richiesta, il prestatore di servizi portuali mette a disposizione dell'organismo ***pubblico*** competente informazioni sugli elementi utilizzati come base per determinare la struttura e il livello dei diritti dei servizi portuali che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

Motivazione

Occorre mantenere l'attuale sistema di controllo del livello dei diritti dei servizi portuali applicato nei singoli Stati membri. L'attribuzione di tali competenze a organismi nuovi non risulta motivata. Inoltre l'ambito delle informazioni trasmesse deve rispettare in maggiore misura il principio del segreto commerciale.

Emendamento 410
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'ente di gestione del porto riscuote i diritti per l'uso delle infrastrutture portuali. Ciò non impedisce ai prestatori di servizi portuali, che utilizzano le infrastrutture del porto, di riscuotere diritti per i servizi portuali.

Emendamento

1. L'ente di gestione del porto riscuote i diritti per l'uso delle infrastrutture portuali. ***Tali diritti possono assumere natura e forma di tasse.*** Ciò non impedisce ai prestatori di servizi portuali, che utilizzano le infrastrutture del porto, di riscuotere diritti per i servizi portuali.

Or. it

Emendamento 411
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il pagamento dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale può essere integrato ***in*** altri pagamenti, quale il pagamento dei diritti per i servizi portuali. In questo caso l'ente di gestione del porto provvede affinché l'importo relativo ai diritti d'uso dell'infrastruttura portuale sia chiaramente identificabile dall'utente dell'infrastruttura portuale.

Emendamento

2. Il pagamento dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale può essere integrato ***con*** altri pagamenti, quale il pagamento dei diritti per i servizi portuali. In questo caso, ***laddove*** l'ente di gestione del porto ***sia interamente o prevalentemente finanziato con fondi pubblici, esso*** provvede affinché l'importo relativo ai diritti d'uso dell'infrastruttura portuale sia chiaramente identificabile dall'utente dell'infrastruttura portuale.

Or. en

Emendamento 412
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per contribuire a un sistema efficiente di tariffazione dell'uso dell'infrastruttura, la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale sono definiti in modo autonomo dagli enti di gestione dei porti sulla base della loro strategia commerciale e del loro piano di investimenti, tenendo conto delle condizioni di concorrenza vigenti nel pertinente mercato e in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato.

Emendamento

3. Per contribuire a un sistema efficiente di tariffazione dell'uso dell'infrastruttura, la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale sono definiti in modo autonomo dagli enti di gestione dei porti sulla base della loro strategia commerciale e del loro piano di investimenti, tenendo conto delle condizioni di concorrenza vigenti nel pertinente mercato e in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato **e sulla concorrenza.**

Or. it

Emendamento 413
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per contribuire a un sistema efficiente di tariffazione dell'uso dell'infrastruttura, la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale sono definiti in modo autonomo dagli enti di gestione dei porti sulla base della loro strategia commerciale e del loro piano di investimenti, tenendo conto delle condizioni di concorrenza vigenti nel pertinente mercato e **in conformità alla** normativa sugli aiuti di Stato.

Emendamento

3. Per contribuire a un sistema efficiente di tariffazione dell'uso dell'infrastruttura, la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale sono definiti in modo autonomo dagli enti di gestione dei porti sulla base della loro strategia commerciale e del loro piano di investimenti, tenendo conto delle condizioni di concorrenza vigenti nel pertinente mercato **e tenendo in debita considerazione la** normativa sugli aiuti di Stato **e sulla concorrenza.**

Or. en

Motivazione

Gli enti di gestione dei porti sono coinvolti in attività economiche e operano in mercati aperti alla concorrenza. Per offrire loro l'autonomia necessaria a perseguire la propria strategia commerciale, i motivi per cui i diritti delle infrastrutture portuali possono variare non andrebbero regolamentati. Inoltre, è opportuno concedere la possibilità di negoziare individualmente con gli utenti del porto per attirare nuovi traffici o mantenere quelli esistenti in periodi di recessione economica. È evidente, tuttavia, che la normativa sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza debba essere rispettata.

Emendamento 414

Francesca Barracciu, Franco Frigo

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per contribuire a un sistema efficiente di tariffazione dell'uso dell'infrastruttura, la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale sono definiti in modo autonomo dagli enti di gestione dei porti sulla base della loro strategia commerciale e del loro piano di investimenti, tenendo conto delle condizioni di concorrenza vigenti nel pertinente mercato e in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato.

Emendamento

3. Per contribuire a un sistema efficiente di tariffazione dell'uso dell'infrastruttura, la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale sono definiti in modo autonomo dagli enti di gestione dei porti sulla base della loro strategia commerciale e del loro piano di investimenti, tenendo conto delle condizioni di concorrenza vigenti nel pertinente mercato e in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato, ***considerando, in rapporto a quest'ultima, le maggiori necessità di sostegno specifiche delle zone geograficamente svantaggiate, come le isole.***

Or. it

Motivazione

Soprattutto per le isole, le spese per modernizzare le infrastrutture possono rivelarsi onerose. È giusto che tali difficoltà si riflettano nel prezzo richiesto per la tariffazione dell'uso delle stesse.

Emendamento 415
Luis de Grandes Pascual

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per contribuire a un sistema efficiente di tariffazione dell'uso dell'infrastruttura, la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale sono definiti ***in modo autonomo dagli enti di gestione dei porti sulla base della loro strategia commerciale e del loro piano di investimenti***, tenendo conto delle condizioni di concorrenza vigenti nel pertinente mercato e in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato.

Emendamento

3. Per contribuire a un sistema efficiente di tariffazione dell'uso dell'infrastruttura, la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale sono definiti ***dall'autorità competente***, tenendo conto delle condizioni di concorrenza vigenti nel pertinente mercato e in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato.

Or. en

Emendamento 416
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per contribuire a un sistema efficiente di tariffazione dell'uso dell'infrastruttura, la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale sono definiti ***in modo autonomo dagli enti di gestione dei porti sulla base della loro strategia commerciale e del loro piano di investimenti***, tenendo conto delle condizioni di concorrenza vigenti nel pertinente mercato e in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato.

Emendamento

3. Per contribuire a un sistema efficiente di tariffazione dell'uso dell'infrastruttura, la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale sono definiti ***dall'autorità competente***, tenendo conto delle condizioni di concorrenza vigenti nel pertinente mercato e in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato.

Or. en

Motivazione

Alcuni Stati membri definiscono i diritti portuali, invece di lasciare tale decisione alla loro autorità di gestione, come avviene per il settore ferroviario e aereo. Se il livello dei diritti viene fissato tenendo conto del mercato e rispettando le norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno ammettere tale possibilità.

Emendamento 417

Philip Bradbourn

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Fatto salvo il paragrafo 3, i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale possono variare in conformità alle pratiche commerciali **riservate** agli utilizzatori frequenti o al fine di promuovere un uso più efficiente dell'infrastruttura portuale, il trasporto marittimo di corto raggio o una maggiore efficienza ambientale, energetica e di emissioni di carbonio delle operazioni di trasporto. I criteri utilizzati per operare tale variazione sono **pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori e rispettano debitamente le** norme in materia di concorrenza. **In particolare, la variazione che ne risulta viene messa a disposizione di tutti i pertinenti utilizzatori dei servizi portuali su base paritaria.**

Emendamento

4. Fatto salvo il paragrafo 3, i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale possono variare in conformità **alla strategia economica e alle** pratiche commerciali del porto, **relative, tra l'altro,** agli utilizzatori frequenti, o al fine di promuovere un uso più efficiente dell'infrastruttura portuale, il trasporto marittimo di corto raggio o una maggiore efficienza ambientale, energetica e di emissioni di carbonio delle operazioni di trasporto. I criteri utilizzati per operare tale variazione sono **conformi alle** norme in materia di **aiuti di Stato e di** concorrenza.

Or. en

Emendamento 418

Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Fatto salvo il paragrafo 3, i diritti d'uso

AM\1012178IT.doc

Emendamento

4. Fatto salvo il paragrafo 3, i diritti d'uso

73/149

PE524.758v01-00

dell'infrastruttura portuale possono variare in conformità alle pratiche commerciali riservate agli utilizzatori frequenti o al fine di promuovere un uso più efficiente dell'infrastruttura portuale, il trasporto marittimo di corto raggio o una maggiore efficienza ambientale, energetica e di emissioni di carbonio delle operazioni di trasporto. I criteri utilizzati per operare tale variazione sono ***pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori e rispettano debitamente*** le norme in materia di concorrenza. ***In particolare, la variazione che ne risulta viene messa a disposizione di tutti i pertinenti utilizzatori dei servizi portuali su base paritaria.***

dell'infrastruttura portuale possono variare, ***tra l'altro***, in conformità alle pratiche commerciali riservate agli utilizzatori frequenti o al fine di promuovere un uso più efficiente dell'infrastruttura portuale, il trasporto marittimo di corto raggio o una maggiore efficienza ambientale, energetica e di emissioni di carbonio delle operazioni di trasporto. I criteri utilizzati per operare tale variazione sono ***equi e tengono in debita considerazione*** le norme in materia di ***aiuti di Stato e di*** concorrenza.

Or. en

Motivazione

Gli enti di gestione dei porti sono coinvolti in attività economiche e operano in mercati aperti alla concorrenza. Per offrire loro l'autonomia necessaria a perseguire la propria strategia commerciale, i motivi per cui i diritti delle infrastrutture portuali possono variare non andrebbero regolamentati. Inoltre, è opportuno concedere la possibilità di negoziare individualmente con gli utenti del porto per attirare nuovi traffici o mantenere quelli esistenti in periodi di recessione economica. È evidente, tuttavia, che la normativa sugli aiuti di Stato e la concorrenza deve essere rispettata.

Emendamento 419 **Philippe De Backer**

Proposta di regolamento **Articolo 14 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Fatto salvo il paragrafo 3, i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale possono variare in conformità alle pratiche commerciali riservate agli utilizzatori frequenti o al fine di promuovere un uso più efficiente dell'infrastruttura portuale, il trasporto marittimo di corto raggio o una maggiore efficienza ambientale, energetica e di

Emendamento

4. Fatto salvo il paragrafo 3, i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale possono variare in conformità ***alla strategia economica e*** alle pratiche commerciali riservate agli utilizzatori frequenti o al fine di promuovere, ***tra l'altro***, un uso più efficiente dell'infrastruttura portuale, il trasporto marittimo di corto raggio o una

emissioni di carbonio delle operazioni di trasporto. I criteri utilizzati per operare tale variazione **sono pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori e** rispettano debitamente le norme in materia di concorrenza. **In particolare, la variazione che ne risulta viene messa a disposizione di tutti i pertinenti utilizzatori dei servizi portuali su base paritaria.**

maggior efficienza ambientale, energetica e di emissioni di carbonio delle operazioni di trasporto. I criteri utilizzati per operare tale variazione rispettano debitamente le norme in materia di concorrenza **e di aiuti di Stato.**

Or. en

Motivazione

È opportuno che l'ente di gestione del porto disponga della flessibilità necessaria per decidere in merito ai diritti sulle infrastrutture portuali. I criteri utilizzati, tuttavia, dovrebbero essere in linea con le norme europee in materia di concorrenza e con le norme esistenti sugli aiuti di Stato.

Emendamento 420 **Peter van Dalen**

Proposta di regolamento **Articolo 14 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Fatto salvo il paragrafo 3, i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale possono variare in conformità alle pratiche commerciali riservate agli utilizzatori frequenti o al fine di promuovere un uso più efficiente dell'infrastruttura portuale, il trasporto marittimo di corto raggio **o una maggiore efficienza ambientale, energetica e di emissioni di carbonio delle operazioni di trasporto.** I criteri utilizzati per operare tale variazione **sono pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori e** rispettano debitamente le norme in materia di concorrenza. **In particolare, la variazione che ne risulta viene messa a disposizione di tutti i pertinenti utilizzatori dei servizi portuali su base paritaria.**

Emendamento

4. Fatto salvo il paragrafo 3, i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale possono variare in conformità alle pratiche commerciali riservate agli utilizzatori frequenti o al fine di promuovere un uso più efficiente dell'infrastruttura portuale **e** il trasporto marittimo di corto raggio. I criteri utilizzati per operare tale variazione rispettano debitamente le norme in materia di **aiuti di Stato e di** concorrenza.

Emendamento 421
Karim Zéribi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Fatto salvo il paragrafo 3, i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale possono variare in conformità alle pratiche commerciali ***riservate agli utilizzatori frequenti o al fine di promuovere*** un uso più efficiente dell'infrastruttura portuale, il trasporto marittimo di corto raggio o una maggiore efficienza ambientale, energetica e di emissioni di carbonio delle operazioni di trasporto. I criteri utilizzati per operare tale variazione sono ***pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori e rispettano debitamente le*** norme in materia di concorrenza. ***In particolare, la variazione che ne risulta viene messa a disposizione di tutti i pertinenti utilizzatori dei servizi portuali su base paritaria.***

Emendamento

4. Fatto salvo il paragrafo 3, i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale possono variare in conformità ***alla strategia economica e alle pratiche commerciali, nonché alla politica di gestione del territorio definite dal porto. Tali diritti d'uso possono pertanto variare notevolmente secondo la frequenza d'uso del porto, la promozione di*** un uso più efficiente dell'infrastruttura portuale, il trasporto marittimo di corto raggio o una maggiore efficienza ambientale, energetica e di emissioni di carbonio delle operazioni di trasporto. I criteri utilizzati per operare tale variazione sono ***conformi alle*** norme in materia di ***aiuti di Stato e di*** concorrenza, ***tengono in considerazione i costi esterni e rispettano il principio di non discriminazione basato sulla nazionalità.***

Or. fr

Motivazione

Se i principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione sono considerati la base per una sana apertura del mercato evitando gli abusi, è opportuno concedere all'ente di gestione del porto maggiore spazio di manovra per fissare i diritti d'uso in funzione della propria strategia economica e sulla base di negoziati individuali con gli utilizzatori.

Emendamento 422
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Fatto salvo il paragrafo 3, i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale possono variare in conformità alle pratiche commerciali riservate agli utilizzatori frequenti o al fine di promuovere un uso più efficiente dell'infrastruttura portuale, il trasporto marittimo di corto raggio o una maggiore efficienza ambientale, energetica e di emissioni di carbonio delle operazioni di trasporto. ***I criteri utilizzati per operare tale variazione sono pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori e rispettano debitamente le norme in materia di concorrenza. In particolare, la variazione che ne risulta viene messa a disposizione di tutti i pertinenti utilizzatori dei servizi portuali su base paritaria.***

Emendamento

4. Fatto salvo il paragrafo 3, i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale possono variare in conformità ***alla strategia economica e*** alle pratiche commerciali riservate agli utilizzatori frequenti o al fine di promuovere, ***tra l'altro,*** un uso più efficiente dell'infrastruttura portuale, il trasporto marittimo di corto raggio o una maggiore efficienza ambientale, energetica e di emissioni di carbonio delle operazioni di trasporto, ***garantendo nel contempo il rispetto delle*** norme in materia di ***aiuti di Stato e di*** concorrenza.

Or. en

Emendamento 423
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Fatto salvo il paragrafo 3, i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale possono variare in conformità alle pratiche commerciali ***riservate*** agli utilizzatori frequenti o al fine di promuovere un uso più efficiente dell'infrastruttura portuale, il trasporto marittimo di corto raggio o una maggiore efficienza ambientale, energetica e di emissioni di carbonio delle operazioni di

Emendamento

4. Fatto salvo il paragrafo 3, i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale possono variare in conformità ***alla strategia economica e*** alle pratiche commerciali ***del porto, relative, tra l'altro,*** agli utilizzatori frequenti, o al fine di promuovere un uso più efficiente dell'infrastruttura portuale, il trasporto marittimo di corto raggio o una maggiore efficienza ambientale, energetica

trasporto. I criteri utilizzati per operare tale variazione sono ***pertinenti, obiettivi,*** trasparenti e ***non discriminatori e rispettano debitamente le*** norme in materia di concorrenza. ***In particolare, la variazione che ne risulta viene messa a disposizione di tutti i pertinenti utilizzatori dei servizi portuali su base paritaria.***

e di emissioni di carbonio delle operazioni di trasporto. I criteri utilizzati per operare tale variazione sono trasparenti e ***conformi alle*** norme in materia di ***aiuti di Stato e di*** concorrenza.

Or. en

Emendamento 424
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli enti di gestione del porto variano i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale al fine di promuovere l'efficienza energetica e di emissioni di carbonio delle operazioni di trasporto, favorendo le navi con buone prestazioni ambientali rispetto a quelle con scarse prestazioni ambientali.

Or. nl

Emendamento 425
Gesine Meissner

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Se necessario, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità alla procedura di cui all'articolo 21 in relazione alla classificazione comune di imbarcazioni, carburanti e tipologie di operazioni sulla base della quale possono variare i diritti

soppresso

d'uso dell'infrastruttura e i principi comuni di tariffazione per i diritti d'uso delle infrastrutture portuali.

Or. en

Emendamento 426
Slawomir Nitras, Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Se necessario, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità alla procedura di cui all'articolo 21 in relazione alla classificazione comune di imbarcazioni, carburanti e tipologie di operazioni sulla base della quale possono variare i diritti d'uso dell'infrastruttura e i principi comuni di tariffazione per i diritti d'uso delle infrastrutture portuali.

soppresso

Or. pl

Motivazione

Tale disposizione conferisce di fatto alla Commissione europea il diritto di ingerire nelle tariffe pubblicate dagli enti di gestione dei porti. Il potere di adottare atti delegati in tale ambito può costituire una violazione dell'autonomia degli enti di gestione dei porti nonché risultare in contraddizione con il principio della libertà economica.

Emendamento 427
Karim Zérìbi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Se necessario, è conferito alla

5. Se necessario, è conferito alla

Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità alla procedura di cui all'articolo 21 in relazione alla classificazione **comune** di imbarcazioni, carburanti **e tipologie di operazioni sulla base della quale possono variare i diritti d'uso dell'infrastruttura e i principi comuni di tariffazione per** i diritti d'uso delle infrastrutture **portuali**.

Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità alla procedura di cui all'articolo 21 in relazione alla classificazione **internazionale** di imbarcazioni **e** carburanti, **con la possibilità di modulare** i diritti d'uso delle infrastrutture **e gli orientamenti ambientali comuni per consentire all'autorità portuale di tenere conto della flotta esistente**.

Or. fr

Motivazione

L'attuazione degli atti delegati deve consentire una gestione paneuropea di elementi importanti attualmente delegati all'IMO, pur rispettando l'autonomia dei porti. È opportuno mettere a disposizione orientamenti comuni per consentire alle autorità portuali di valutare l'efficacia di determinati meccanismi ambientali.

Emendamento 428 Peter van Dalen

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se necessario, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità alla procedura di cui all'articolo 21 in relazione alla classificazione comune di imbarcazioni, carburanti **e tipologie di operazioni** sulla base della quale possono variare i diritti d'uso dell'infrastruttura **e i principi comuni di tariffazione per i diritti d'uso delle infrastrutture portuali**.

Emendamento

5. Se necessario, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità alla procedura di cui all'articolo 21 in relazione alla classificazione comune di imbarcazioni **e** carburanti sulla base della quale possono variare i diritti d'uso dell'infrastruttura.

Or. nl

Emendamento 429
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se necessario, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità alla procedura di cui all'articolo 21 in relazione alla classificazione comune di imbarcazioni, carburanti *e tipologie di operazioni* sulla base della quale possono variare i diritti d'uso dell'infrastruttura *e i principi comuni di tariffazione per i diritti d'uso delle infrastrutture portuali*.

Emendamento

5. Se necessario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 riguardo alla classificazione comune *internazionale* di imbarcazioni *e* carburanti sulla base della quale possono variare i diritti d'uso dell'infrastruttura.

Or. en

Emendamento 430
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se necessario, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità alla procedura di cui all'articolo 21 in relazione alla classificazione comune di imbarcazioni, carburanti *e tipologie di operazioni* sulla base della quale possono variare i diritti d'uso dell'infrastruttura *e i principi comuni di tariffazione per i diritti d'uso delle infrastrutture portuali*.

Emendamento

5. Se necessario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 riguardo alla classificazione comune *internazionale* di imbarcazioni *e* carburanti sulla base della quale possono variare i diritti d'uso dell'infrastruttura *e gli orientamenti comuni di tariffazione, consentendo agli enti di gestione dei porti di tenere conto della flotta esistente*.

Or. en

Emendamento 431
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se necessario, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità alla procedura di cui all'articolo 21 in relazione alla classificazione comune di imbarcazioni, carburanti *e tipologie di operazioni* sulla base della quale possono variare *i diritti d'uso dell'infrastruttura e i principi comuni di tariffazione per* i diritti d'uso delle infrastrutture portuali.

Emendamento

5. Se necessario, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità alla procedura di cui all'articolo 21 in relazione alla classificazione comune, ***riconosciuta a livello internazionale***, di imbarcazioni *e* carburanti sulla base della quale possono variare i diritti d'uso delle infrastrutture portuali.

Or. fr

Motivazione

A integrazione dell'emendamento del relatore, il carattere internazionale del trasporto marittimo impone di precisare che la classificazione comune interessata è quella riconosciuta a livello internazionale.

Emendamento 432
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'ente di gestione *del* porto informa gli utenti del porto e i rappresentanti delle associazioni degli utenti del porto in merito alla struttura e i criteri utilizzati per determinare l'importo dei diritti d'uso delle infrastrutture portuali, ***compresi i costi e i ricavi totali utilizzati come base per determinare la struttura e il livello dei diritti d'uso delle infrastrutture portuali.*** L'ente di gestione del porto comunica agli

Emendamento

6. L'ente di gestione ***di un*** porto ***finanziato, interamente o prevalentemente, con fondi pubblici*** informa gli utenti del porto e i rappresentanti delle associazioni degli utenti del porto in merito alla struttura e i criteri utilizzati per determinare l'importo dei diritti d'uso delle infrastrutture portuali. L'ente di gestione del porto comunica agli utenti dell'infrastruttura portuale, con

utenti dell'infrastruttura portuale, con almeno tre mesi di anticipo, gli eventuali cambiamenti intervenuti nei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale o nella struttura o nei criteri utilizzati per determinare tali oneri.

almeno tre mesi di anticipo, gli eventuali cambiamenti intervenuti nei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale o nella struttura o nei criteri utilizzati per determinare tali oneri.

Or. en

Emendamento 433

Karim Zérìbi

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'ente di gestione del porto informa gli utenti del porto e i rappresentanti delle associazioni degli utenti del porto in merito alla struttura e i criteri utilizzati per determinare l'importo dei diritti d'uso delle infrastrutture portuali, compresi i costi e i ricavi totali utilizzati come base per determinare la struttura e il livello dei diritti d'uso delle infrastrutture portuali. L'ente di gestione del porto comunica agli utenti dell'infrastruttura portuale, con almeno tre mesi di anticipo, gli eventuali cambiamenti intervenuti nei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale o nella struttura o nei criteri utilizzati per determinare tali oneri.

Emendamento

6. L'ente di gestione del porto informa gli utenti del porto e i rappresentanti delle associazioni degli utenti del porto in merito alla struttura e i criteri utilizzati per determinare l'importo dei diritti d'uso delle infrastrutture portuali, compresi i costi e i ricavi totali utilizzati come base per determinare la struttura e il livello dei diritti d'uso delle infrastrutture portuali, **senza tuttavia operare una correlazione tra gli stessi**. L'ente di gestione del porto comunica agli utenti dell'infrastruttura portuale, con almeno tre mesi di anticipo, gli eventuali cambiamenti intervenuti nei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale o nella struttura o nei criteri utilizzati per determinare tali oneri.

Or. fr

Motivazione

Se la trasparenza in termini di costi e di importo dei diritti d'uso portuali appare come un obiettivo da raggiungere nel quadro della presente direttiva, non deve tuttavia portare a una correlazione di fatto tra i due ambiti, in quanto comporterebbe oneri amministrativi troppo elevati.

Emendamento 434
Gesine Meissner

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Su richiesta, l'ente di gestione del porto mette a disposizione dell'organismo indipendente di vigilanza competente e della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4 nonché informazioni dettagliate sui costi e i ricavi utilizzati come base per determinare la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e la metodologia utilizzata per fissare i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale per quanto riguarda le strutture e i servizi cui questi oneri si riferiscono.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 435
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Su richiesta, l'ente di gestione *del* porto mette a disposizione dell'organismo *indipendente di vigilanza competente* e della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4 *nonché informazioni dettagliate sui costi e i ricavi utilizzati* come base per determinare la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e la metodologia utilizzata per fissare i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale per quanto riguarda le strutture e i servizi cui questi oneri si riferiscono.

Emendamento

7. In caso di reclamo formale e su richiesta, l'ente di gestione di un porto finanziato, interamente o prevalentemente, con fondi pubblici mette a disposizione dell'organismo pertinente designato a norma dell'articolo 17 e della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4, utilizzate come base per determinare la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e la metodologia utilizzata per fissare i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale per quanto riguarda le strutture e i servizi cui questi oneri si riferiscono.

Emendamento 436
Karim Zéribi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Su richiesta, l'ente di gestione del porto mette a disposizione dell'organismo indipendente di vigilanza competente e della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4 nonché informazioni dettagliate sui costi e i ricavi utilizzati come base per determinare la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e la metodologia utilizzata per fissare i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale per quanto riguarda le strutture e i servizi cui questi oneri si riferiscono.

Emendamento

7. Su richiesta **e in modo trasparente**, l'ente di gestione del porto mette a disposizione dell'organismo indipendente di vigilanza competente e della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4 nonché informazioni dettagliate sui costi e i ricavi utilizzati come base per determinare la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e la metodologia utilizzata per fissare i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale per quanto riguarda le strutture e i servizi cui questi oneri si riferiscono.

Or. fr

Motivazione

Il principio della trasparenza deve essere applicato nelle relazioni tra l'autorità portuale, l'autorità di controllo indipendente e la Commissione.

Emendamento 437
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Su richiesta, l'ente di gestione del porto mette a disposizione **dell'organismo indipendente di vigilanza competente** e della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4 **nonché informazioni**

Emendamento

7. Su richiesta **e in caso di reclamo formale**, l'ente di gestione del porto mette a disposizione **dell'autorità designata a norma dell'articolo 17** e della Commissione le informazioni di cui al

dettagliate sui costi e i ricavi utilizzati come base per determinare la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale *e la metodologia utilizzata per fissare i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale per quanto riguarda le strutture e i servizi cui questi oneri si riferiscono.*

paragrafo 4, *utilizzate* come base per determinare la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale.

Or. fr

Motivazione

A integrazione degli emendamenti del relatore relativi al controllo indipendente, è opportuno non indicare nel dettaglio i tipi di informazioni da trasmettere in caso di reclamo formale, per non creare eccessivi oneri burocratici.

Emendamento 438
Slawomir Nitras, Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Su richiesta, l'ente di gestione del porto mette a disposizione dell'organismo **indipendente di vigilanza** competente e della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4 nonché informazioni dettagliate sui costi e i ricavi utilizzati come base per determinare la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e la metodologia utilizzata per fissare i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale per quanto riguarda le strutture e i servizi cui questi oneri si riferiscono.

Emendamento

7. Su richiesta, l'ente di gestione del porto mette a disposizione dell'organismo **pubblico** competente e della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4 nonché informazioni dettagliate sui costi e i ricavi utilizzati come base per determinare la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e la metodologia utilizzata per fissare i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale per quanto riguarda le strutture e i servizi cui questi oneri si riferiscono.

Or. pl

Emendamento 439
Phil Bennion

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 bis

Trasparenza finanziaria dei porti di proprietà privata e gestiti privatamente

Fatti salvi i requisiti in materia di aiuti di Stato, legge sulla concorrenza e altre normative pertinenti, i requisiti di trasparenza di cui agli articoli 13 e 14 non possono essere applicati in casi di porti di proprietà privata e gestiti privatamente se la divulgazione di informazioni nella definizione dei diritti d'uso relativamente a sviluppi o questioni in atto durante i negoziati possa, come conseguenza, interferire con il modello aziendale e, in ultima istanza, distorcere la concorrenza. Per questo motivo, l'ente di gestione deve poter decidere se la divulgazione di tali informazioni arrechi grave pregiudizio agli interessi dell'impresa. Nel caso in cui l'ente di gestione non abbia divulgato le informazioni ai sensi del presente paragrafo, fornirà una dichiarazione a tale scopo.

Or. en

Motivazione

I requisiti di trasparenza per i porti di proprietà pubblica e per quelli di proprietà privata andrebbero differenziati, per riflettere l'esigenza di flessibilità di un'impresa privata nella definizione dei diritti, conformemente alla propria strategia aziendale.

Emendamento 440
Slawomir Nitras, Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15

soppresso

Consultazione degli utenti del porto

1. L'ente di gestione del porto istituisce un comitato di rappresentanti degli operatori di navi, dei proprietari dei carichi o di altri utenti del porto che sono tenuti a pagare i diritti d'uso dell'infrastruttura o dei servizi portuali o entrambi. Tale comitato è chiamato "comitato consultivo degli utenti del porto".

2. Prima di fissare i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale, l'ente di gestione del porto consulta con cadenza annuale il comitato consultivo degli utenti del porto in merito alla struttura e al livello di tali oneri. Prima di fissare i diritti per i servizi portuali, i prestatori di servizi portuali, di cui agli articoli 6 e 9, consultano con cadenza annuale il comitato consultivo degli utenti del porto in merito alla struttura e al livello di tali oneri. L'ente di gestione del porto mette a disposizione strutture adeguate per tali consultazioni ed è informato in merito ai risultati delle stesse dai prestatori di servizi portuali.

Or. pl

Motivazione

Non occorre un comitato degli utenti separato. Tale disposizione determinerà ulteriori obblighi in capo agli enti di gestione dei porti relativamente all'organizzazione delle riunioni. Occorre unire gli articoli 15 e 16 nonché lasciare libertà di scelta quanto al nome del comitato delle parti interessate e conferire a ogni parte interessata del porto la libertà di nominare il proprio rappresentante. Inoltre l'ente di gestione del porto non deve avere il diritto di selezionare i membri del comitato.

Emendamento 441
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'ente di gestione **del** porto istituisce un comitato di rappresentanti degli operatori di navi, dei proprietari dei carichi o di altri utenti del porto che sono tenuti a pagare i diritti d'uso dell'infrastruttura o dei servizi portuali o entrambi. Tale comitato è chiamato "comitato consultivo degli utenti del porto".

Emendamento

1. L'ente di gestione **di un** porto **finanziato, interamente o prevalentemente, con fondi pubblici** istituisce un comitato di rappresentanti degli operatori di navi, dei proprietari dei carichi o di altri utenti del porto che sono tenuti a pagare i diritti d'uso dell'infrastruttura o dei servizi portuali o entrambi. Tale comitato è chiamato "comitato consultivo degli utenti del porto".

Or. en

Emendamento 442
Karim Zéribi

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'ente di gestione del porto **istituisce un comitato di** rappresentanti degli operatori di navi, dei proprietari dei carichi o di altri utenti del porto **che sono tenuti a pagare i diritti d'uso dell'infrastruttura o dei servizi portuali o entrambi. Tale comitato è chiamato "comitato consultivo degli utenti del porto"**.

Emendamento

1. L'ente di gestione del porto **provvede affinché siano creati meccanismi di consultazione adeguati che riuniscano, tra l'altro, i** rappresentanti degli operatori di navi, dei proprietari dei carichi o di altri utenti del porto, **compresi i rappresentanti degli operatori dei servizi di trasporto interconnessi. Tali consultazioni devono consentire alle parti interessate di essere informate in modo adeguato riguardo alla struttura e ai** diritti d'uso dell'infrastruttura portuale, **in particolare in caso di modifica sostanziale di tali diritti, prima dell'applicazione delle modifiche e della**

fissazione di tali costi.

Or. fr

Motivazione

Nel quadro della consultazione con le parti interessate, la presente direttiva deve puntare a un obbligo di risultati e non di mezzi, per consentire agli Stati membri e ai porti di attuare le disposizioni della presente direttiva nel modo più adeguato in funzione delle realtà locali, regionali e/o nazionali. Tali consultazioni, tuttavia, devono poter avere luogo e consentire la notifica in tempo utile delle modifiche sostanziali della politica dei diritti d'uso.

Emendamento 443
Phil Bennion

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'ente di gestione del porto istituisce un comitato di rappresentanti degli operatori di navi, dei proprietari dei carichi o di altri utenti del porto che sono tenuti a pagare i diritti d'uso dell'infrastruttura o dei servizi portuali o entrambi. Tale comitato è chiamato "comitato consultivo degli utenti del porto".

Emendamento

1. L'ente di gestione del porto istituisce un comitato di rappresentanti degli operatori di navi, dei proprietari dei carichi o di altri utenti del porto che sono tenuti a pagare i diritti d'uso dell'infrastruttura o dei servizi portuali o entrambi. Tale comitato è chiamato "comitato consultivo degli utenti del porto". ***L'ente di gestione di un porto di proprietà privata e gestito privatamente può decidere di non istituire tale comitato.***

Or. en

Motivazione

L'istituzione di tale comitato per i porti privati comprometterebbe le normali pratiche commerciali e i negoziati tra l'ente di gestione del porto e i suoi clienti.

Emendamento 444
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'ente di gestione del porto *istituisce un comitato di rappresentanti degli operatori di navi, dei proprietari dei carichi o di altri* utenti del porto *che sono tenuti a* pagare i diritti d'uso dell'infrastruttura *e dei servizi portuali o entrambi. Tale comitato è chiamato "comitato consultivo degli utenti del porto"*.

Emendamento

1. L'ente di gestione del porto *assicura che gli* utenti del porto *o i loro rappresentanti, ai quali viene richiesto di* pagare i diritti d'uso dell'infrastruttura, *siano adeguatamente informati, prima di fissare i diritti, circa la struttura e i criteri alla base dell'ammontare dei diritti stessi, soprattutto quando si tratta di modifiche rilevanti della quota.*

Or. de

Motivazione

Nella maggior parte dei porti europei sono già presenti strutture che garantiscono la consultazione degli utenti portuali. Il regolamento deve disciplinare soltanto il principio fondamentale di necessità di consultazione degli utenti, mentre le decisioni relative ai procedimenti dovrebbero essere lasciate all'ente di gestione dei porti.

Emendamento 445
Karim Zérìbi

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Prima di fissare i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale, l'ente di gestione del porto consulta con cadenza annuale il comitato consultivo degli utenti del porto in merito alla struttura e al livello di tali oneri.* Prima di fissare i diritti per i servizi portuali, i prestatori di servizi portuali, di cui agli articoli 6 e 9, consultano *con cadenza annuale il comitato consultivo degli* utenti del porto

Emendamento

2. Prima di fissare i diritti per i servizi portuali, i prestatori di servizi portuali, di cui agli articoli 6 e 9, *paragrafo 1,* consultano *gli* utenti del porto in merito alla struttura e al livello di tali oneri. *I prestatori dei servizi portuali lo informano* in merito ai risultati delle stesse.

in merito alla struttura e al livello di tali oneri. ***L'ente di gestione del porto mette a disposizione strutture adeguate per tali consultazioni ed è informato*** in merito ai risultati delle stesse ***dai prestatori di servizi portuali***.

Or. fr

Motivazione

Emendamento collegato all'emendamento del paragrafo precedente.

Emendamento 446 Philip Bradbourn

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Prima di fissare i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale, l'ente di gestione ***del*** porto consulta con cadenza annuale il comitato consultivo degli utenti del porto in merito alla struttura e al livello di tali oneri. Prima di fissare i diritti per i servizi portuali, i prestatori di servizi portuali, di cui agli articoli 6 e 9, consultano con cadenza annuale il comitato consultivo degli utenti del porto in merito alla struttura e al livello di tali oneri. L'ente di gestione del porto mette a disposizione strutture adeguate per tali consultazioni ed è informato in merito ai risultati delle stesse dai prestatori di servizi portuali.

Emendamento

2. Prima di fissare i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale, l'ente di gestione ***di un*** porto ***finanziato, interamente o prevalentemente, con fondi pubblici*** consulta con cadenza annuale il comitato consultivo degli utenti del porto in merito alla struttura e al livello di tali oneri. Prima di fissare i diritti per i servizi portuali, i prestatori di servizi portuali, di cui agli articoli 6 e 9, ***nel caso in cui il porto sia finanziato, interamente o principalmente, con fondi pubblici,*** consultano con cadenza annuale il comitato consultivo degli utenti del porto in merito alla struttura e al livello di tali oneri. L'ente di gestione del porto mette a disposizione strutture adeguate per tali consultazioni ed è informato in merito ai risultati delle stesse dai prestatori di servizi portuali.

Or. en

Emendamento 447
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Prima di fissare i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale**, l'ente di gestione del porto consulta con cadenza annuale **il comitato consultivo degli** utenti del porto in merito alla struttura e al livello di tali oneri. Prima di fissare i diritti per i servizi portuali, i prestatori di servizi portuali, di cui agli articoli 6 e 9, consultano con cadenza annuale **il comitato consultivo degli** utenti del porto in merito alla struttura e al livello di tali oneri. L'ente di gestione del porto **mette a disposizione strutture adeguate per tali consultazioni ed** è informato in merito ai risultati delle stesse dai prestatori di servizi portuali.

Emendamento

2. L'ente di gestione del porto consulta con cadenza annuale **gli** utenti del porto in merito alla struttura e al livello di tali oneri. Prima di fissare i diritti per i servizi portuali, i prestatori di servizi portuali, di cui agli articoli 6 e 9, consultano con cadenza annuale **gli** utenti del porto in merito alla struttura e al livello di tali oneri. L'ente di gestione del porto è informato in merito ai risultati delle stesse dai prestatori di servizi portuali.

Or. en

Emendamento 448
Tanja Fajon

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Prima di fissare i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale**, l'ente di gestione del porto consulta **con cadenza annuale il comitato consultivo degli** utenti del porto **in merito alla struttura e al livello di tali oneri**. Prima di fissare i diritti per i servizi portuali, i prestatori di servizi portuali, di cui agli articoli 6 e 9, consultano **con cadenza annuale il comitato consultivo degli** utenti del porto in merito alla struttura e al livello di tali

Emendamento

2. L'ente di gestione del porto **fornisce agli utenti del porto informazioni adeguate in merito alla struttura e ai criteri utilizzati per determinare i diritti d'uso delle infrastrutture portuali**. **Prima di fissare tali diritti, l'ente** consulta **gli** utenti del porto **in caso di cambiamenti sostanziali ai diritti d'uso dell'infrastruttura portuale**. Prima di fissare i diritti per i servizi portuali, i prestatori di servizi portuali, di cui agli articoli 6 e 9, consultano **gli** utenti

oneri. L'ente di gestione del porto mette a disposizione strutture adeguate per tali consultazioni ed è informato in merito ai risultati delle stesse dai prestatori di servizi portuali.

del porto con cadenza annuale in merito alla struttura e al livello di tali oneri **fissati nel pubblico interesse**. L'ente di gestione del porto mette a disposizione strutture adeguate per tali consultazioni ed è informato in merito ai risultati delle stesse dai prestatori di servizi portuali.

Or. en

Emendamento 449
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Prima di fissare i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale, l'ente di gestione del porto consulta con cadenza annuale il comitato consultivo degli utenti del porto in merito alla struttura e al livello di tali oneri. Prima di fissare i diritti per i servizi portuali, i prestatori di servizi portuali, di cui agli articoli 6 e 9, consultano con cadenza annuale il comitato consultivo degli utenti del porto in merito alla struttura e al livello di tali oneri. L'ente di gestione del porto mette a disposizione strutture adeguate per tali consultazioni ed è informato in merito ai risultati delle stesse dai prestatori di servizi portuali.

Emendamento

2. I prestatori di servizi portuali, di cui agli articoli 6 e 9, consultano **gli** utenti del porto **prima di fissare i diritti per i servizi portuali relativamente** alla struttura e al livello di tali oneri. L'ente di gestione del porto **deve essere** informato in merito ai risultati delle **consultazioni** dai prestatori di servizi portuali.

Or. de

Motivazione

Nei principali porti europei, sono già presenti strutture che garantiscono la consultazione degli utenti portuali. Il regolamento deve disciplinare soltanto il principio fondamentale di necessità di consultazione degli utenti, mentre le decisioni relative ai procedimenti dovrebbero essere lasciate all'ente di gestione dei porti.

Emendamento 450
Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il comitato di rappresentanti di cui al paragrafo 1 è sottoposto a regole di funzionamento che limitano allo stretto indispensabile i suoi compiti e che non siano tali da compromettere la rapidità ed efficienza dell'azione dell'ente di gestione del porto. Qualora la legislazione nazionale di uno Stato membro già preveda un organismo con connotazioni equivalenti, ancorché con composizione non del tutto corrispondente, a quelle del comitato di rappresentanti di cui al paragrafo 1, si ritengono comunque soddisfatte le prescrizioni del presente articolo.

Or. it

Emendamento 451
Spyros Danellis

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'ente di gestione si sforza di garantire che i cambiamenti significativi nella struttura o nel livello degli oneri relativi alle infrastrutture siano apportati d'intesa con il comitato consultivo degli utenti del porto.

Or. en

Motivazione

Un rapporto collaborativo e aperto tra l'autorità portuale e gli utenti del porto può contribuire a migliori risultati a lungo termine per il porto.

Emendamento 452
Spyros Danellis

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. L'ente di gestione del porto discute della pianificazione dello sviluppo a lungo termine del porto con il comitato degli utenti del porto, per valutare le future esigenze e decidere riguardo ai progetti di investimento.

Or. en

Motivazione

Il comitato degli utenti del porto è un forum ideale per la valutazione della pianificazione a lungo termine per conto dell'autorità portuale.

Emendamento 453
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'ente di gestione del porto consulta regolarmente le parti interessate, quali imprese stabilite nel porto, prestatori di servizi portuali, operatori di navi, proprietari di carichi, operatori dei trasporti terrestri e pubbliche amministrazioni che operano nell'area portuale, in merito ai seguenti aspetti:

1. L'ente di gestione del porto consulta regolarmente le parti interessate, quali imprese stabilite nel porto, prestatori di servizi portuali, operatori di navi, proprietari di carichi, rappresentanti dei lavoratori, operatori dei trasporti terrestri, ***rappresentanti dei lavoratori portuali*** e pubbliche amministrazioni che operano

nell'area portuale, in merito ai seguenti aspetti:

Or. en

Motivazione

Tutte le parti interessate pertinenti, compresi i rappresentanti dei lavoratori, andrebbero consultate su questioni quali l'idoneo coordinamento dei servizi portuali o l'efficienza delle procedure amministrative.

Emendamento 454

Karim Zéribi

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'ente di gestione del porto consulta regolarmente le parti interessate, quali imprese stabilite nel porto, prestatori di servizi portuali, operatori di navi, proprietari di carichi, operatori dei trasporti terrestri e pubbliche amministrazioni che operano nell'area portuale, in merito ai seguenti aspetti:

Emendamento

1. L'ente di gestione del porto consulta regolarmente le parti interessate, quali imprese stabilite nel porto, prestatori di servizi portuali, operatori di navi, **rappresentanti dei lavoratori dei servizi portuali**, proprietari di carichi, operatori dei trasporti terrestri e pubbliche amministrazioni che operano nell'area portuale, **rappresentanti degli abitanti che risiedono in prossimità della zona del porto e rappresentanti delle ONG in materia** in merito ai seguenti aspetti:

Or. fr

Motivazione

È opportuno ampliare l'ambito delle persone consultate in materia.

Emendamento 455
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'ente di gestione del porto consulta regolarmente le parti interessate, quali imprese stabilite nel porto, prestatori di servizi portuali, operatori di navi, proprietari di carichi, operatori dei trasporti terrestri e pubbliche amministrazioni che operano nell'area portuale, in merito ai seguenti aspetti:

Emendamento

1. L'ente di gestione del porto consulta regolarmente le parti interessate, quali imprese stabilite nel porto, prestatori di servizi portuali, operatori di navi, **rappresentanti dei lavoratori**, proprietari di carichi, operatori dei trasporti terrestri e pubbliche amministrazioni che operano nell'area portuale, in merito ai seguenti aspetti:

Or. es

Emendamento 456
Knut Fleckenstein, Saïd El Khadraoui, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'ente di gestione del porto consulta regolarmente le parti interessate, quali imprese stabilite nel porto, prestatori di servizi portuali, operatori di navi, proprietari di carichi, operatori dei trasporti terrestri e pubbliche amministrazioni che operano nell'area portuale, in merito ai seguenti aspetti:

Emendamento

1. L'ente di gestione del porto consulta regolarmente le parti interessate, quali imprese stabilite nel porto, prestatori di servizi portuali, operatori di navi, proprietari di carichi, operatori dei trasporti terrestri, pubbliche amministrazioni e **rappresentanti dei lavoratori** che operano nell'area portuale, in merito ai seguenti aspetti:

Or. en

Emendamento 457
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'ente di gestione del porto consulta regolarmente le parti interessate, quali imprese stabilite nel porto, prestatori di servizi portuali, operatori di navi, proprietari di carichi, operatori dei trasporti terrestri e pubbliche amministrazioni che operano nell'area portuale, in merito ai seguenti aspetti:

Emendamento

1. L'ente di gestione del porto consulta regolarmente le parti interessate, quali imprese stabilite nel porto, prestatori di servizi portuali, operatori di navi, proprietari di carichi, operatori dei trasporti terrestri, pubbliche amministrazioni, **associazioni per la tutela dell'ambiente, così come rappresentanti dei lavoratori** che operano nell'area portuale, in merito ai seguenti aspetti:

Or. de

Motivazione

Poiché rappresentano importanti gruppi d'interesse, i rappresentanti dei lavoratori e le associazioni per la tutela dell'ambiente devono essere consultate accanto alle altre parti interessate.

Emendamento 458
Slawomir Nitras, Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. L'ente di gestione del porto **consulta regolarmente le** parti interessate, **quali** imprese stabilite nel porto, prestatori di servizi portuali, operatori di navi, proprietari di carichi, operatori dei trasporti terrestri e pubbliche amministrazioni che operano nell'area portuale, **in merito ai seguenti aspetti**:

Emendamento

1. L'ente di gestione del porto **istituisce un comitato di** parti interessate **di cui devono far parte in particolare** imprese stabilite nel porto, prestatori di servizi portuali, operatori di navi, proprietari di carichi, operatori dei trasporti terrestri e pubbliche amministrazioni che operano nell'area portuale. **L'adesione al comitato non richiede il consenso dell'ente di gestione del porto. Le parti interessate godono di piena libertà in merito alla scelta dei**

propri rappresentanti nel comitato. L'ente di gestione del porto consulta il comitato delle parti interessate in merito alle decisioni, anche in materia di investimenti, che possono avere ripercussioni significative sul funzionamento del porto, tra cui in particolare:

Or. pl

Motivazione

Occorre ampliare l'ambito della consultazione con le parti interessate di cui all'articolo 16. Gli enti di gestione dei porti devono procedere a consultazioni in merito a tutte le decisioni che possono avere ripercussioni significative sulle parti interessate dei porti. Le parti interessate devono essere consultate in merito ai diritti e alle tariffe portuali.

Emendamento 459
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'adeguato coordinamento dei servizi portuali *nell'area del porto*;

Emendamento

(a) l'adeguato coordinamento dei servizi portuali *nell'ambito portuale, inclusi quelli riferiti alla sicurezza*;

Or. it

Emendamento 460
Karim Zéribi

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) le conseguenze della pianificazione e delle decisioni riguardo alla gestione del territorio in termini di prestazioni

ambientali;

Or. fr

Motivazione

Quest'emendamento si motiva da sé.

Emendamento 461
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) le misure volte a garantire e migliorare la sicurezza nell'area portuale, comprese le misure finalizzate a migliorare la formazione, la sicurezza e la salute dei lavoratori portuali;

Or. es

Motivazione

È bene inserire nell'articolo relativo alla consultazione delle parti interessate un mandato volto alla consultazione di tutti gli attori del porto, compresi i rappresentanti dei lavoratori, al fine di migliorare la sicurezza delle attività portuali.

Emendamento 462
Slawomir Nitras, Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) la struttura e il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale.

Or. pl

Emendamento 463
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. de

Motivazione

Questo ulteriore organo indipendente di vigilanza è superfluo. Incrementa l'onere burocratico e i costi amministrativi.

Emendamento 464
Slawomir Nitras, Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. pl

Motivazione

Negli Stati membri operano già gli opportuni organismi di controllo e non occorre istituire un altro organismo di vigilanza. In linea di principio i porti sono società ai sensi del diritto commerciale e il controllo delle attività spetta ai relativi consigli di sorveglianza. Gli organi di controllo nazionali dispongono già di competenze straordinarie nell'ambito dei controlli legati al perseguimento dell'interesse pubblico e della tutela della concorrenza.

Emendamento 465
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Autorità di vigilanza indipendente

Emendamento

Applicazione del presente regolamento

Or. en

Emendamento 466
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Autorità di vigilanza indipendente

Emendamento

Vigilanza indipendente

Or. en

Emendamento 467
Gesine Meissner

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Autorità di vigilanza indipendente

Emendamento

Applicazione del regolamento

Or. en

Emendamento 468
Karim Zéribi

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché un organismo indipendente di vigilanza controlli e supervisioni *l'applicazione del presente regolamento* in tutti i porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione *del presente regolamento* sul territorio di ciascuno Stato membro.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché un organismo indipendente di vigilanza controlli e supervisioni *il rispetto della presente direttiva* in tutti i porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione *della presente direttiva* sul territorio di ciascuno Stato membro.

Or. fr

Emendamento 469
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri *provvedono affinché un organismo indipendente di vigilanza controlli e supervisioni l'applicazione del presente regolamento in tutti i porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sul territorio di ciascuno Stato membro.*

Emendamento

1. Gli Stati membri *adottano opportune misure, ai sensi del diritto nazionale, per controllare la corretta* applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 470
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché ***un organismo indipendente di vigilanza controlli e supervisioni*** l'applicazione del presente regolamento in tutti i porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sul territorio di ciascuno Stato membro.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché ***siano in vigore meccanismi efficaci e indipendenti per controllare l'applicazione del presente regolamento e per gestire i reclami derivanti dall'applicazione del presente regolamento*** in tutti i porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sul territorio di ciascuno Stato membro. ***A tale scopo, gli Stati membri designano uno o più enti indipendenti.***

Or. en

Emendamento 471
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché ***un organismo indipendente di vigilanza controlli e supervisioni*** l'applicazione del presente regolamento ***in*** tutti i porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sul territorio di ciascuno Stato membro.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché ***siano in vigore meccanismi efficaci per gestire i reclami derivanti dall'applicazione del presente regolamento per*** tutti i porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sul territorio di ciascuno Stato membro. ***A tal fine, gli Stati membri designano uno o più organismi per gestire diversi tipi di reclami o coprire diverse aree geografiche.***

Or. en

Emendamento 472
Gesine Meissner

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri **provvedono affinché un organismo indipendente di vigilanza controlli e supervisioni l'applicazione del presente regolamento in tutti i porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sul territorio di ciascuno Stato membro.**

Emendamento

1. Gli Stati membri **adottano opportune misure, ai sensi del diritto europeo e nazionale, per controllare la corretta** applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 473
David-Maria Sassoli, Franco Frigo

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Gli Stati membri provvedono** affinché un organismo indipendente di vigilanza controlli e supervisioni l'applicazione del presente regolamento in tutti i porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sul territorio **di ciascuno Stato membro.**

Emendamento

1. **Nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei regolamenti nazionali, ciascuno Stato membro provvede** affinché un organismo indipendente di vigilanza controlli e supervisioni l'applicazione del presente regolamento in tutti i porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sul **suo** territorio.

Or. en

Motivazione

L'organismo di vigilanza europeo è preposto alla risoluzione di controversie e dispute di natura transfrontaliera. Benché il regolamento si applichi all'intero territorio europeo, ogni paese può interpretarne le disposizioni in modo lievemente diverso, con possibili problemi in caso di coinvolgimento di paesi vicini.

Emendamento 474
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché un organismo indipendente di vigilanza controlli e supervisioni l'applicazione del presente regolamento in tutti i porti marittimi rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sul territorio di ciascuno Stato membro.

Emendamento

1. Gli Stati membri **designano e** provvedono affinché un organismo **pubblico** indipendente di vigilanza controlli e supervisioni l'applicazione del presente regolamento in tutti i porti marittimi rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sul territorio di ciascuno Stato membro.

Or. ro

Emendamento 475
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi soggetto con un legittimo interesse abbia il diritto di presentare un reclamo avverso le decisioni o le singole misure adottate a norma delle disposizioni del presente regolamento e sia informato di conseguenza.

Or. en

Emendamento 476
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'organismo indipendente di vigilanza è un'entità giuridicamente distinta e indipendente sul piano funzionale dagli enti di gestione del porto o dai prestatori di servizi portuali. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo dei porti o gli enti di gestione dei porti garantiscono un'effettiva separazione strutturale tra le funzioni relative alla supervisione e al monitoraggio del presente regolamento e delle attività associate a tali proprietà o controllo. L'organismo indipendente di vigilanza esercita le sue prerogative in modo imparziale e trasparente e rispettando debitamente il principio della libertà d'impresa.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 477
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'organismo indipendente di vigilanza è un'entità giuridicamente distinta e indipendente sul piano funzionale dagli enti di gestione del porto o dai prestatori di servizi portuali. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo dei porti o gli enti di gestione dei porti garantiscono un'effettiva separazione strutturale tra le funzioni relative alla

Emendamento

2. La vigilanza indipendente è effettuata in modo giuridicamente distinto e indipendente sul piano funzionale dagli enti di gestione del porto o dai prestatori di servizi portuali. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo dei porti o gli enti di gestione dei porti garantiscono **che sussista** un'effettiva separazione strutturale tra le funzioni

supervisione e al monitoraggio del presente regolamento e delle attività associate a tali proprietà o controllo. L'organismo indipendente di vigilanza esercita le sue prerogative in modo imparziale e trasparente e rispettando debitamente il principio della libertà d'impresa.

relative alla *gestione dei reclami* e alle attività associate a tali proprietà o controllo. *La vigilanza* indipendente è imparziale e trasparente e *rispetta* debitamente il principio della libertà d'impresa.

Or. en

Emendamento 478
Gesine Meissner

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'organismo indipendente di vigilanza è un'entità giuridicamente distinta e indipendente sul piano funzionale dagli enti di gestione del porto o dai prestatori di servizi portuali. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo dei porti o gli enti di gestione dei porti garantiscono un'effettiva separazione strutturale tra le funzioni relative alla supervisione e al monitoraggio del presente regolamento e delle attività associate a tali proprietà o controllo. L'organismo indipendente di vigilanza esercita le sue prerogative in modo imparziale e trasparente e rispettando debitamente il principio della libertà d'impresa.

Emendamento

2. Gli Stati membri *provvedono affinché qualsiasi soggetto con un legittimo interesse abbia il diritto di presentare un reclamo avverso le decisioni o le singole misure adottate a norma delle disposizioni del presente regolamento e sia informato di conseguenza.*

Or. en

Emendamento 479
Spyros Danellis

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo di vigilanza possa adottare decisioni autonome, in modo indipendente rispetto a qualsiasi organismo politico, e che risorse umane e finanziarie adeguate siano a sua disposizione per lo svolgimento dei suoi compiti.

Or. en

Motivazione

Disposizioni aggiuntive per garantire l'indipendenza degli organismi di vigilanza.

Emendamento 480
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi soggetto con un legittimo interesse abbia il diritto di presentare un ricorso avverso le decisioni o le singole misure adottate a norma delle disposizioni del presente regolamento e sia informato di conseguenza.

Or. en

Emendamento 481
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'organismo indipendente di vigilanza si occupa dei reclami presentati da qualsiasi soggetto che abbia un legittimo interesse e delle controversie che sono sottoposte al suo esame in relazione all'applicazione del presente regolamento.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 482
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'organismo indipendente di vigilanza si occupa dei reclami presentati da qualsiasi soggetto che abbia un legittimo interesse e delle controversie che sono sottoposte al suo esame in relazione all'applicazione del presente regolamento.

Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi soggetto che abbia un legittimo interesse **abbia il diritto di essere informato su come presentare un reclamo** in relazione all'applicazione del presente regolamento **e sia informato di conseguenza.**

Or. en

Emendamento 483
Gesine Meissner

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'organismo indipendente di vigilanza si occupa dei reclami presentati da qualsiasi soggetto che abbia un legittimo interesse e delle controversie che sono sottoposte al suo esame in relazione all'applicazione del presente regolamento.

Emendamento

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i meccanismi e le procedure utilizzati o attuati conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento e, successivamente, ogni eventuale modifica degli stessi.

Or. en

Emendamento 484
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora una controversia veda coinvolte parti stabilite in Stati membri differenti, è competente l'organismo indipendente di vigilanza dello Stato membro in cui si trova il porto dove si presume abbia avuto origine la controversia.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 485
Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora una controversia veda coinvolte parti stabilite in Stati membri differenti, è competente l'organismo indipendente di vigilanza dello Stato membro in cui si trova il porto dove si presume abbia avuto origine la controversia.

Emendamento

soppresso

Or. it

Emendamento 486
Gesine Meissner

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora una controversia veda coinvolte parti stabilite in Stati membri differenti, è competente l'organismo indipendente di vigilanza dello Stato membro in cui si trova il porto dove si presume abbia avuto origine la controversia.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 487
David-Maria Sassoli, Franco Frigo

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora una controversia veda coinvolte parti stabilite in Stati membri differenti, è competente l'organismo indipendente di vigilanza dello Stato membro in cui si trova il porto dove si presume abbia avuto origine la controversia.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 488
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora una controversia veda coinvolte parti stabilite in Stati membri differenti, è competente ***l'organismo indipendente di vigilanza dello*** Stato membro in cui si trova il porto dove si presume abbia avuto origine la controversia.

Emendamento

4. Qualora una controversia veda coinvolte parti stabilite in Stati membri differenti, è competente ***lo*** Stato membro in cui si trova il porto dove si presume abbia avuto origine la controversia. ***Gli Stati membri interessati cooperano tra loro e si scambiano informazioni sul proprio operato.***

Or. en

Emendamento 489
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'organo indipendente di vigilanza ha il diritto di esigere che gli enti di gestione dei porti, i prestatori di servizi portuali e gli utenti del porto trasmettano le informazioni necessarie per garantire il controllo e la supervisione sull'applicazione del presente regolamento.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 490
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'organo **indipendente** di vigilanza ha il diritto di esigere che gli enti di gestione dei porti, i prestatori di servizi portuali e gli utenti del porto trasmettano le informazioni necessarie per garantire il controllo e la supervisione sull'applicazione del presente regolamento.

Emendamento

5. In caso di presentazione di un reclamo formale da parte di un soggetto che abbia un legittimo interesse, il pertinente organo di vigilanza **indipendente** ha il diritto di esigere che gli enti di gestione dei porti, i prestatori di servizi portuali e gli utenti del porto trasmettano le informazioni necessarie per garantire il controllo e la supervisione sull'applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 491
Spyros Danellis

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'organo indipendente di vigilanza ha il diritto di esigere che gli enti di gestione dei porti, i prestatori di servizi portuali e gli utenti del porto trasmettano le informazioni necessarie per garantire il controllo e la supervisione sull'applicazione del presente regolamento.

Emendamento

5. L'organo indipendente di vigilanza ha il diritto di esigere che gli enti di gestione dei porti, i prestatori di servizi portuali e gli utenti del porto trasmettano le informazioni necessarie per garantire il controllo e la supervisione sull'applicazione del presente regolamento. ***Lo Stato membro pertinente compie gli sforzi necessari per garantire che gli organismi di gestione collaborino con l'organismo di vigilanza a tale scopo.***

Or. en

Motivazione

Disposizione aggiuntiva per garantire l'efficacia dell'organismo di vigilanza.

Emendamento 492
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'organismo indipendente di vigilanza può rilasciare pareri su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro su qualsiasi aspetto relativo all'applicazione del presente regolamento.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 493
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. L'organismo indipendente di vigilanza può rilasciare pareri su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro su qualsiasi aspetto relativo all'applicazione del presente regolamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 494
Gesine Meissner

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. L'organismo indipendente di vigilanza può rilasciare pareri su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro su qualsiasi aspetto relativo all'applicazione del presente regolamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 495
David-Maria Sassoli, Franco Frigo

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Per garantire condizioni eque e uniformi nel giudizio delle controversie derivanti dall'applicazione del presente

regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di identificare un organismo europeo le cui decisioni siano vincolanti per le parti interessate. Tale organismo europeo si occupa di questioni che le sue filiali nazionali non sono in grado di risolvere a causa del superamento dei confini territoriali/giurisdizionali.

Or. en

Emendamento 496
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Quando si occupa di reclami o controversie, l'organismo indipendente di vigilanza può consultare il comitato consultivo degli utenti del porto interessato.

soppresso

Or. en

Emendamento 497
Gesine Meissner

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Quando si occupa di reclami o controversie, l'organismo indipendente di vigilanza può consultare il comitato consultivo degli utenti del porto interessato.

soppresso

Or. en

Emendamento 498
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Quando si occupa di reclami o controversie, *l'organismo indipendente* di vigilanza può consultare *il* comitato consultivo degli utenti del porto interessato.

Emendamento

7. Quando si occupa di reclami o controversie, *il pertinente* organismo di vigilanza *indipendente* può consultare *i membri del* comitato consultivo degli utenti del porto interessato *coinvolti nel reclamo o nella controversia*.

Or. en

Emendamento 499
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Le decisioni dell'organismo indipendente di vigilanza hanno effetti vincolanti, fatto salvo il controllo giurisdizionale.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 500
Gesine Meissner

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Le decisioni dell'organismo

Emendamento

soppresso

indipendente di vigilanza hanno effetti vincolanti, fatto salvo il controllo giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 501
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Le decisioni *dell'*organismo *indipendente* di vigilanza hanno effetti vincolanti, fatto salvo il controllo giurisdizionale.

Emendamento

8. Le decisioni *del pertinente* organismo di vigilanza *indipendente* hanno effetti vincolanti, fatto salvo il controllo giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 502
Spyros Danellis

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. L'organismo indipendente di vigilanza può collaborare con le pertinenti autorità per la concorrenza nello svolgimento dei propri compiti.

Or. en

Motivazione

Le autorità per la concorrenza potrebbero essersi occupate, in precedenza, delle stesse questioni o di problematiche analoghe a quelle affrontate dagli organismi di vigilanza e lo scambio di informazioni tra di loro sarebbe costruttivo.

Emendamento 503
Gesine Meissner

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'identità degli organismi indipendenti di vigilanza entro il 1° luglio 2015 e, successivamente, ogni eventuale modifica degli stessi. La Commissione pubblica e aggiorna sul proprio sito Internet l'elenco degli organismi indipendenti di vigilanza.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 504
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'identità degli organismi indipendenti di vigilanza entro il 1° luglio 2015 e, successivamente, ogni eventuale modifica degli stessi. La Commissione pubblica e aggiorna sul proprio sito Internet l'elenco degli organismi indipendenti di vigilanza.

Emendamento

9. Gli Stati membri notificano alla Commissione i meccanismi e le procedure utilizzati o attuati conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento e, successivamente, ogni eventuale modifica degli stessi.

Or. en

Emendamento 505
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Gli Stati membri notificano alla Commissione *l'identità degli organismi indipendenti di vigilanza* entro il 1° luglio **2015** e, successivamente, ogni eventuale modifica degli stessi. La Commissione pubblica e aggiorna sul proprio sito Internet l'elenco *degli* organismi *indipendenti* di vigilanza.

Emendamento

9. Gli Stati membri notificano alla Commissione *i meccanismi e le procedure posti in essere per conformarsi ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo* entro il 1° luglio **2018** e, successivamente, ogni eventuale modifica degli stessi. La Commissione pubblica e aggiorna sul proprio sito Internet l'elenco *dei pertinenti* organismi di vigilanza *indipendenti*.

Or. en

Emendamento 506
David-Maria Sassoli, Franco Frigo

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'identità degli organismi indipendenti di vigilanza entro *il 1° luglio 2015* e, successivamente, ogni eventuale modifica degli stessi. La Commissione pubblica e aggiorna sul proprio sito Internet l'elenco degli organismi indipendenti di vigilanza.

Emendamento

9. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'identità degli organismi indipendenti di vigilanza entro *12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento* e, successivamente, ogni eventuale modifica degli stessi. La Commissione pubblica e aggiorna sul proprio sito Internet l'elenco degli organismi indipendenti di vigilanza.

Or. en

Emendamento 507
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. Gli organismi di vigilanza indipendenti si scambiano informazioni sulle loro rispettive attività e sui principi e sulle prassi decisionali, nella misura necessaria per un'applicazione coerente del presente regolamento. La Commissione li assiste in tale compito.

Or. en

Emendamento 508
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. Fatto salvo il presente articolo, la Commissione può in qualsiasi momento richiedere maggiori informazioni agli enti di gestione dei porti e ai prestatori di servizi portuali in merito agli obblighi stabiliti dal presente regolamento e può avviare una procedura di infrazione contro gli Stati membri.

Or. es

Motivazione

È necessario inserire una clausola di salvaguardia nel caso in cui gli organismi di notifica non adempiano il loro incarico di protezione della corretta applicazione del regolamento e di diffusione del diritto di avviare procedimenti di infrazione, in capo alla Commissione e contemplato dai trattati.

Emendamento 509
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18

soppresso

Cooperazione tra organismi indipendenti di vigilanza

1. Gli organismi indipendenti di vigilanza si scambiano informazioni in merito al loro lavoro e ai loro principi e prassi decisionali al fine di facilitare un'applicazione uniforme del presente regolamento. A tal fine partecipano e collaborano all'interno di una rete che si riunisce periodicamente e quantomeno una volta all'anno. La Commissione partecipa ai lavori della rete e svolge un ruolo di coordinamento e di supporto.

2. Gli organismi indipendenti di vigilanza cooperano strettamente per fornirsi assistenza reciproca nello svolgimento delle loro mansioni, tra cui la conduzione delle indagini necessarie per gestire reclami e controversie nei casi che vedono coinvolti i porti di differenti Stati membri. A tal fine, e sulla base di una richiesta circostanziata, un organismo indipendente di vigilanza comunica a un altro organismo indipendente di vigilanza le informazioni necessarie per consentire a tale organismo di adempiere agli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi indipendenti di vigilanza forniscano alla Commissione, su richiesta motivata di quest'ultima, le informazioni necessarie all'esecuzione dei suoi compiti. Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti.

4. Se le informazioni sono considerate riservate dall'organismo indipendente di vigilanza in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione in materia di riservatezza commerciale, l'altro organismo indipendente di vigilanza e la Commissione assicurano il rispetto di tale riservatezza. Le informazioni di cui trattasi possono essere usate esclusivamente per lo scopo per cui sono state richieste.

5. Sulla base dell'esperienza degli organismi indipendenti di vigilanza e delle attività della rete di cui al paragrafo 1, e al fine di assicurare una cooperazione efficiente, la Commissione può adottare principi comuni relativi a disposizioni adeguate per lo scambio di informazioni tra organismi indipendenti di vigilanza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22 , paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 510
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18

soppresso

Cooperazione tra organismi indipendenti di vigilanza

1. Gli organismi indipendenti di vigilanza si scambiano informazioni in merito al loro lavoro e ai loro principi e prassi decisionali al fine di facilitare un'applicazione uniforme del presente regolamento. A tal fine partecipano e collaborano all'interno di una rete che si riunisce periodicamente e quantomeno

una volta all'anno. La Commissione partecipa ai lavori della rete e svolge un ruolo di coordinamento e di supporto.

2. Gli organismi indipendenti di vigilanza cooperano strettamente per fornirsi assistenza reciproca nello svolgimento delle loro mansioni, tra cui la conduzione delle indagini necessarie per gestire reclami e controversie nei casi che vedono coinvolti i porti di differenti Stati membri. A tal fine, e sulla base di una richiesta circostanziata, un organismo indipendente di vigilanza comunica a un altro organismo indipendente di vigilanza le informazioni necessarie per consentire a tale organismo di adempiere agli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi indipendenti di vigilanza forniscano alla Commissione, su richiesta motivata di quest'ultima, le informazioni necessarie all'esecuzione dei suoi compiti. Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti.

4. Se le informazioni sono considerate riservate dall'organismo indipendente di vigilanza in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione in materia di riservatezza commerciale, l'altro organismo indipendente di vigilanza e la Commissione assicurano il rispetto di tale riservatezza. Le informazioni di cui trattasi possono essere usate esclusivamente per lo scopo per cui sono state richieste.

5. Sulla base dell'esperienza degli organismi indipendenti di vigilanza e delle attività della rete di cui al paragrafo 1, e al fine di assicurare una cooperazione efficiente, la Commissione può adottare principi comuni relativi a disposizioni adeguate per lo scambio di informazioni tra organismi indipendenti di vigilanza. Tali atti di esecuzione sono adottati

secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22 , paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 511
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18

soppresso

Cooperazione tra organismi indipendenti di vigilanza

1. Gli organismi indipendenti di vigilanza si scambiano informazioni in merito al loro lavoro e ai loro principi e prassi decisionali al fine di facilitare un'applicazione uniforme del presente regolamento. A tal fine partecipano e collaborano all'interno di una rete che si riunisce periodicamente e quantomeno una volta all'anno. La Commissione partecipa ai lavori della rete e svolge un ruolo di coordinamento e di supporto.

2. Gli organismi indipendenti di vigilanza cooperano strettamente per fornirsi assistenza reciproca nello svolgimento delle loro mansioni, tra cui la conduzione delle indagini necessarie per gestire reclami e controversie nei casi che vedono coinvolti i porti di differenti Stati membri. A tal fine, e sulla base di una richiesta circostanziata, un organismo indipendente di vigilanza comunica a un altro organismo indipendente di vigilanza le informazioni necessarie per consentire a tale organismo di adempiere agli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi indipendenti di vigilanza

forniscano alla Commissione, su richiesta motivata di quest'ultima, le informazioni necessarie all'esecuzione dei suoi compiti. Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti.

4. Se le informazioni sono considerate riservate dall'organismo indipendente di vigilanza in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione in materia di riservatezza commerciale, l'altro organismo indipendente di vigilanza e la Commissione assicurano il rispetto di tale riservatezza. Le informazioni di cui trattasi possono essere usate esclusivamente per lo scopo per cui sono state richieste.

5. Sulla base dell'esperienza degli organismi indipendenti di vigilanza e delle attività della rete di cui al paragrafo 1, e al fine di assicurare una cooperazione efficiente, la Commissione può adottare principi comuni relativi a disposizioni adeguate per lo scambio di informazioni tra organismi indipendenti di vigilanza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22 , paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

La collaborazione in rete degli organismi indipendenti di vigilanza indebolisce la struttura federale dell'UE. Alla luce dell'esperienza con il caso dell'NSA, lo scambio di informazioni e di dati risulta regolamentato in modo del tutto insufficiente. La struttura federale costituisce, tuttavia, un elemento fondamentale dell'UE, che non può essere danneggiato. Il Bundesrat della Repubblica federale di Germania ha già fornito informazioni in proposito, nell'ambito del parere relativo alla proposta di regolamento, con il quale ha anche motivato la sua posizione contraria.

Emendamento 512
Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18

soppresso

Cooperazione tra organismi indipendenti di vigilanza

1. Gli organismi indipendenti di vigilanza si scambiano informazioni in merito al loro lavoro e ai loro principi e prassi decisionali al fine di facilitare un'applicazione uniforme del presente regolamento. A tal fine partecipano e collaborano all'interno di una rete che si riunisce periodicamente e quantomeno una volta all'anno. La Commissione partecipa ai lavori della rete e svolge un ruolo di coordinamento e di supporto.

2. Gli organismi indipendenti di vigilanza cooperano strettamente per fornirsi assistenza reciproca nello svolgimento delle loro mansioni, tra cui la conduzione delle indagini necessarie per gestire reclami e controversie nei casi che vedono coinvolti i porti di differenti Stati membri. A tal fine, e sulla base di una richiesta circostanziata, un organismo indipendente di vigilanza comunica a un altro organismo indipendente di vigilanza le informazioni necessarie per consentire a tale organismo di adempiere agli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi indipendenti di vigilanza forniscano alla Commissione, su richiesta motivata di quest'ultima, le informazioni necessarie all'esecuzione dei suoi compiti. Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti.

4. Se le informazioni sono considerate riservate dall'organismo indipendente di vigilanza in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione in materia di riservatezza commerciale, l'altro organismo indipendente di vigilanza e la Commissione assicurano il rispetto di tale riservatezza. Le informazioni di cui trattasi possono essere usate esclusivamente per lo scopo per cui sono state richieste.

5. Sulla base dell'esperienza degli organismi indipendenti di vigilanza e delle attività della rete di cui al paragrafo 1, e al fine di assicurare una cooperazione efficiente, la Commissione può adottare principi comuni relativi a disposizioni adeguate per lo scambio di informazioni tra organismi indipendenti di vigilanza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Or. it

Emendamento 513
Slawomir Nitras, Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18

soppresso

Cooperazione tra organismi indipendenti di vigilanza

1. Gli organismi indipendenti di vigilanza si scambiano informazioni in merito al loro lavoro e ai loro principi e prassi decisionali al fine di facilitare un'applicazione uniforme del presente regolamento. A tal fine partecipano e collaborano all'interno di una rete che si riunisce periodicamente e quantomeno

una volta all'anno. La Commissione partecipa ai lavori della rete e svolge un ruolo di coordinamento e di supporto.

2. Gli organismi indipendenti di vigilanza cooperano strettamente per fornirsi assistenza reciproca nello svolgimento delle loro mansioni, tra cui la conduzione delle indagini necessarie per gestire reclami e controversie nei casi che vedono coinvolti i porti di differenti Stati membri. A tal fine, e sulla base di una richiesta circostanziata, un organismo indipendente di vigilanza comunica a un altro organismo indipendente di vigilanza le informazioni necessarie per consentire a tale organismo di adempiere agli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi indipendenti di vigilanza forniscano alla Commissione, su richiesta motivata di quest'ultima, le informazioni necessarie all'esecuzione dei suoi compiti. Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti.

4. Se le informazioni sono considerate riservate dall'organismo indipendente di vigilanza in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione in materia di riservatezza commerciale, l'altro organismo indipendente di vigilanza e la Commissione assicurano il rispetto di tale riservatezza. Le informazioni di cui trattasi possono essere usate esclusivamente per lo scopo per cui sono state richieste.

5. Sulla base dell'esperienza degli organismi indipendenti di vigilanza e delle attività della rete di cui al paragrafo 1, e al fine di assicurare una cooperazione efficiente, la Commissione può adottare principi comuni relativi a disposizioni adeguate per lo scambio di informazioni tra organismi indipendenti di vigilanza. Tali atti di esecuzione sono adottati

*secondo la procedura di esame di cui
all'articolo 22, paragrafo 2.*

Or. pl

Emendamento 514
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione

Cooperazione tra organismi indipendenti di
vigilanza

Emendamento

Cooperazione tra organismi indipendenti di
vigilanza *e l'Autorità europea di controllo*

Or. fr

Emendamento 515
Karim Zéribi

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli organismi indipendenti di vigilanza
si scambiano informazioni in merito al loro
lavoro e ai loro principi e prassi decisionali
al fine di facilitare un'applicazione
uniforme del presente **regolamento**. A tal
fine partecipano e collaborano all'interno di
una rete che si riunisce periodicamente e
quantomeno una volta all'anno. La
Commissione partecipa ai lavori della rete
e svolge un ruolo di **coordinamento e di**
supporto.

Emendamento

1. Gli organismi indipendenti di vigilanza
si scambiano informazioni in merito al loro
lavoro e ai loro principi e prassi decisionali
al fine di facilitare un'applicazione
armonizzata della presente **direttiva**. A tal
fine partecipano e collaborano all'interno di
una rete che si riunisce periodicamente e
quantomeno una volta all'anno. La
Commissione partecipa ai lavori della rete
e svolge un ruolo di supporto.

Or. fr

Motivazione

La rete di scambio deve restare meramente informale, per migliorare gli scambi tra le

amministrazioni. L'eventuale partecipazione della Commissione a tali scambi deve essere limitata a un ruolo di supporto.

Emendamento 516
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Gli** organismi **indipendenti** di vigilanza si scambiano informazioni in merito al loro lavoro e ai loro principi e prassi decisionali al fine di facilitare un'applicazione uniforme del presente regolamento. A tal fine partecipano e collaborano ***all'interno di una rete che si riunisce periodicamente e quantomeno una volta all'anno***. La Commissione ***partecipa ai lavori della rete e svolge un ruolo di coordinamento e di supporto***.

Emendamento

1. ***I diversi*** organismi di vigilanza ***designati a norma dell'articolo 17*** si scambiano informazioni in merito al loro lavoro e ai loro principi e prassi decisionali al fine di facilitare un'applicazione uniforme del presente regolamento. A tal fine partecipano e collaborano ***insieme***. La Commissione ***sostiene e facilita la collaborazione, nel rispetto della riservatezza delle informazioni scambiate***.

Or. en

Emendamento 517
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli organismi indipendenti di vigilanza si scambiano informazioni in merito al loro lavoro e ai loro principi e prassi decisionali al fine di facilitare un'applicazione uniforme del presente regolamento. A tal fine partecipano e collaborano all'interno di una rete che si riunisce periodicamente e quantomeno una volta all'anno. La Commissione partecipa ai lavori della rete e svolge un ruolo di coordinamento e di

Emendamento

1. Gli organismi indipendenti di vigilanza si scambiano informazioni in merito al loro lavoro e ai loro principi e prassi decisionali al fine di facilitare un'applicazione uniforme del presente regolamento. A tal fine partecipano e collaborano all'interno di una rete che si riunisce periodicamente e quantomeno una volta all'anno. La Commissione partecipa ai lavori della rete e svolge un ruolo di coordinamento e di

supporto.

supporto *finanziario*.

Or. en

Emendamento 518
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Viene creata un'Autorità europea di controllo incaricata di coordinare e vigilare sulle autorità di controllo indipendenti.

Or. fr

Motivazione

Sarebbe utile vigilare, a livello europeo, sulle autorità di controllo nazionali.

Emendamento 519
Karim Zérìbi

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi indipendenti di vigilanza forniscano alla Commissione, su richiesta motivata di quest'ultima, le informazioni necessarie all'esecuzione dei suoi compiti. Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi indipendenti di vigilanza forniscano alla Commissione, su richiesta motivata di quest'ultima, le informazioni necessarie all'esecuzione dei suoi compiti. Le informazioni richieste dalla Commissione sono ***necessarie e*** proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti.

Or. fr

Motivazione

Il ruolo della Commissione deve limitarsi a un diritto di osservazione degli scambi tra le autorità indipendenti e in stretta connessione con i compiti che le sono affidati.

Emendamento 520

Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi indipendenti di vigilanza forniscano **alla Commissione**, su richiesta motivata di quest'ultima, le informazioni necessarie all'esecuzione dei suoi compiti. Le informazioni richieste **dalla Commissione** sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi indipendenti di vigilanza forniscano **all'Autorità europea di controllo**, su richiesta motivata di quest'ultima, le informazioni necessarie all'esecuzione dei suoi compiti. Le informazioni richieste **dall'Autorità europea di controllo** sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito.

Or. fr

Emendamento 521

Philip Bradbourn

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni soggetto con interessi legittimi ha il diritto di presentare ricorso, presso un organo di appello indipendente dalle parti in causa, contro decisioni o singole misure adottate a norma del presente regolamento dalle autorità competenti, dall'ente di gestione del porto **o dall'organismo indipendente di vigilanza**. L'organo di appello può essere un tribunale.

Emendamento

1. Ogni soggetto con interessi legittimi ha il diritto di presentare ricorso, presso un organo di appello indipendente dalle parti in causa, contro decisioni o singole misure adottate a norma del presente regolamento dalle autorità competenti, dall'ente di gestione del porto. L'organo di appello può essere un tribunale.

Or. en

Emendamento 522
Gesine Meissner

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni soggetto con interessi legittimi **ha il diritto di** presentare ricorso, presso un organo di appello indipendente dalle parti in causa, contro **decisioni o singole misure adottate** a norma del presente regolamento dalle autorità competenti, dall'ente di gestione del porto **o dall'organismo indipendente di vigilanza**. L'organo di appello può essere un tribunale.

Emendamento

1. Ogni soggetto con interessi legittimi **può, in presenza delle condizioni indicate all'articolo 263, paragrafo 4, del TFUE,** presentare ricorso, presso un organo di appello indipendente dalle parti in causa, contro **una decisione o misura singola adottata** a norma del presente regolamento dalle autorità competenti **o** dall'ente di gestione del porto. L'organo di appello può essere un tribunale.

Or. en

Emendamento 523
Slawomir Nitras, Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni soggetto con interessi legittimi ha il diritto di presentare ricorso, presso un organo di appello indipendente dalle parti in causa, contro decisioni o singole misure adottate a norma del presente regolamento dalle autorità competenti, dall'ente di gestione del porto o dall'organismo **indipendente di vigilanza**. L'organo di appello può essere un tribunale.

Emendamento

1. Ogni soggetto con interessi legittimi ha il diritto di presentare ricorso, presso un organo di appello indipendente dalle parti in causa, contro decisioni o singole misure adottate a norma del presente regolamento dalle autorità competenti, dall'ente di gestione del porto o dall'organismo **pubblico competente**. L'organo di appello può essere un tribunale.

Or. pl

Emendamento 524
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1° luglio **2015** e provvedono a dare immediata notifica delle modificazioni successive.

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1° luglio **2018** e provvedono a dare immediata notifica delle modificazioni successive.

Or. en

Emendamento 525
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro *il* **1° luglio 2015** e provvedono a dare immediata notifica delle modificazioni successive.

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro **3 anni dall'entrata in vigore** e provvedono a dare immediata notifica delle modificazioni successive.

Or. en

Emendamento 526
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 21

soppresso

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.**
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.**
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.**
- 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.**
- 5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo**

o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 527
Gesine Meissner

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 21

soppresso

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.*
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*
- 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.*
- 5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il*

Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 528
Luis de Grandes Pascual

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 21

soppresso

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.*
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*
- 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*
- 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14 entra in vigore solo se né*

il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. es

Emendamento 529

Ślawomir Nitras, Artur Zasada

Proposta di regolamento

Articolo 21

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 21

soppresso

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.*
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*
- 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al*

Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. pl

Motivazione

Tale disposizione conferisce di fatto alla Commissione europea il diritto di ingerire nelle tariffe pubblicate dagli enti di gestione dei porti. Il potere di adottare atti delegati in tale ambito può costituire una violazione dell'autonomia degli enti di gestione dei porti nonché risultare in contraddizione con il principio della libertà economica.

Emendamento 530
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione per **un periodo indeterminato**.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione per **la durata di cinque anni a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre**

mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Or. ro

Emendamento 531
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1

Testo della Commissione

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento e gli effetti del regolamento corredata, se del caso, di proposte pertinenti.

Emendamento

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento e gli effetti del regolamento corredata, se del caso, di proposte pertinenti.

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento e gli effetti dell'articolo 11 del regolamento. Se del caso, tale relazione è corredata di proposte pertinenti. A tal fine, la Commissione consulta tutte le parti coinvolte, compresi gli utenti.

Or. en

Motivazione

La movimentazione merci comprende la maggior parte delle attività svolte nell'area portuale. L'esclusione di cui all'articolo 11 limita fortemente l'ambito di applicazione. Per monitorare da vicino tali eccezioni, occorre che la Commissione elabori una relazione sulla questione entro due anni. Qualora la Commissione decidesse che l'esclusione distorce il mercato, dovrebbe avanzare proposte legislative per ampliare l'ambito di applicazione del capo II del presente regolamento.

Emendamento 532
Karim Zérìbi

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1

Testo della Commissione

Entro tre anni dall'entrata in vigore *del* presente *regolamento* la Commissione presenta una relazione *al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento e gli effetti del regolamento* corredata, se del caso, di proposte pertinenti.

Emendamento

Ai fini della valutazione del funzionamento e degli effetti della presente direttiva, la Commissione presenta due relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro tre anni dall'entrata in vigore *della* presente *direttiva* la Commissione presenta una relazione *intermedia e, nei sei anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva, presenta una seconda relazione* corredata, se del caso, di proposte pertinenti. *Tali relazioni tengono conto dei progressi compiuti e si ispirano ai pareri elaborati dal comitato di dialogo sociale settoriale portuale.*

Or. fr

Motivazione

È opportuno includere i pareri delle parti sociali nella redazione delle relazioni future, per rafforzare la legittimità delle proposte della Commissione per quanto attiene all'ambito sociale.

Emendamento 533
Knut Fleckenstein, Saïd El Khadraoui, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1

Testo della Commissione

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento e gli effetti del regolamento corredata, se del

Emendamento

Ai fini della valutazione del funzionamento e degli effetti del presente regolamento, due relazioni sono presentate al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro tre anni dall'entrata in

caso, di proposte pertinenti.

vigore del presente regolamento la Commissione presenta una relazione *intermedia ed entro sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta una relazione* al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento e gli effetti del regolamento corredata, se del caso, di proposte pertinenti. *Le relazioni della Commissione tengono conto dei progressi realizzati dal comitato di dialogo sociale settoriale.*

Or. en

Emendamento 534
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1

Testo della Commissione

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta una relazione *al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento e gli effetti* del regolamento corredata, se del caso, di proposte pertinenti.

Emendamento

Ai fini della valutazione del funzionamento e degli effetti del presente regolamento, due relazioni sono presentate al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali relazioni comprendono, inoltre, un'analisi delle politiche doganali nei vari porti dell'UE che potrebbero causare una distorsione della concorrenza. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta una relazione *intermedia ed entro sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta una relazione* corredata, se del caso, di proposte pertinenti. *Le relazioni della Commissione tengono conto dei progressi realizzati dal comitato di dialogo sociale settoriale.*

Or. en

Emendamento 535
Spyros Danellis

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono esentare i servizi di pilotaggio dall'applicazione delle disposizioni del capo II per un periodo di due anni.

Or. en

Motivazione

È opportuno concedere agli Stati membri altri due anni per garantire che l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 sia introdotta gradualmente, senza effetti sull'efficacia e la sicurezza del servizio.

Emendamento 536
Karim Zéribi

Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 24 bis

Recepimento

Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi [2 anni dopo l'adozione], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a partire da [2 anni dalla data di adozione].

Or. fr

Motivazione

Aggiunta di un articolo sul recepimento, nel quadro della conversione del regolamento in direttiva.

Emendamento 537

David-Maria Sassoli, Franco Frigo

Proposta di regolamento

Articolo 25 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. ***Esso si applica 12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento***

Or. en

Motivazione

Non è chiaro quando il regolamento verrà adottato formalmente, pertanto non è opportuno stabilire una data fissa per la sua effettiva applicazione.

Emendamento 538

Karim Zéribi

Proposta di regolamento

Articolo 25 – comma 2

Testo della Commissione

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2015.

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 539
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 25 – comma 2

Testo della Commissione

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio
2015.

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio
2018.

Or. en

Emendamento 540
Ślawomir Nitras, Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 25 – comma 2

Testo della Commissione

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio
2015.

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio
2018.

Or. pl

Emendamento 541
Karim Zéribi

Proposta di regolamento
Articolo 25 – comma 3

Testo della Commissione

***Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati
membri.***

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 542
Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Articolo 25 – comma 3

Testo della Commissione

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Emendamento

soppresso

Or. it